

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4738

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia

(FASSINO)

di concerto col Ministro dell'interno

(BIANCO)

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(VISCO)

col Ministro dei lavori pubblici

(NESI)

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(SALVI)

col Ministro della sanità

(VERONESI)

col Ministro per gli affari regionali

(LOIERO)

e col Ministro per la funzione pubblica

(BASSANINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 2000

—————

Misure legislative del Piano di azione per l'efficacia
dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	28
Disegno di legge.	»	30

ONOREVOLI SENATORI. - Il Piano di azione si propone di intervenire su alcune irrisolte contraddizioni strutturali dell'attuale organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario.

L'obiettivo è affrontare non solo le più evidenti emergenze - in primo luogo quelle carcerarie - bensì collocare anche le misure di emergenza in un piano di interventi «strutturali» di breve, medio e lungo periodo volti a rimuovere le ragioni della criticità e a conseguire miglioramenti non reversibili.

Il Piano di azione si articola in sette priorità:

1. Programma di edilizia penitenziaria
2. Potenziamento degli organici del sistema penitenziario
3. Politiche per il recupero della devianza
4. Programma di edilizia giudiziaria
5. Misure per l'efficienza dell'organizzazione giudiziaria
6. Misure di lotta al crimine
7. Interventi sul sistema delle pene

Per maggiore informazione e completezza di impianto si richiamano qui sinteticamente i caratteri e le qualità delle sette priorità in cui si articola il Piano d'azione, ivi comprese le priorità che non necessitano, per essere attivate, di misure normative.

1. PROGRAMMA DI EDILIZIA PENITENZIARIA

Il patrimonio edilizio del sistema penitenziario è costituito da istituti di pena con una capienza di circa 40.000 posti, che devono fare oggi fronte ad una popolazione effettiva di circa 53.000 detenuti.

La maggior parte degli istituti è caratterizzata da vetustà di costruzione, fatiscenza

strutturale, inadeguatezza di spazi che richiedono un vasto programma di interventi sia di ristrutturazione sia di edificazione di nuove case di pena.

Peraltro la esigenza di un programma di interventi edilizi è sollecitata anche dalla prossima entrata in vigore del nuovo Regolamento di vita penitenziaria, che introduce migliori *standard* di organizzazione negli istituti di pena.

Infine un programma di interventi edilizi si rende indispensabile per dare corso a strategie di «circuiti differenziati» per tipologie di reato e ad azioni di recupero e reinserimento sociale.

Il programma si articola nelle seguenti azioni.

1.1 Apertura di 4 nuovi istituti di pena

Tra luglio e l'autunno verranno messi a disposizione dell'amministrazione penitenziaria 4 nuovi istituti di pena: Rossano Calabro, Castelvetro, Massa Marittima e Bollate.

Gli istituti di Rossano Calabro e Castelvetro sono già nella disponibilità dell'Amministrazione che ha avviato le procedure di apertura.

Massa Marittima e Bollate saranno consegnati entro l'autunno.

1.2 Avvio del Programma di interventi per 160 miliardi, varato nell'aprile 2000

Il programma, varato nell'aprile scorso e attualmente alla valutazione degli organi di controllo, prevede interventi per la costruzione di nuovi istituti penitenziari a Pordenone, S.Vito al Tagliamento, Rieti, Marsala e interventi di ristrutturazione e ammodernamento negli istituti di pena di Torino - Vallette, Busto Arsizio, Cremona, Campobasso,

Prato, Lanciano, Firenze, San Gimignano, Reggio Calabria, Bologna, Roma - Regina Coeli, Roma - Rebibbia, Bergamo, Massa, Brescia.

1.3 *Programma pluriennale di interventi straordinari*

Il disegno di legge prevede l'avvio di un Programma pluriennale straordinario per la costruzione di nuovi istituti e la ristrutturazione di altri.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, definirà gli interventi del Programma pluriennale.

La dotazione finanziaria per il primo triennio 2001/2003 sarà di 900 miliardi mediante appostamento nella finanziaria.

1.4 *Acquisizione di istituti di pena militari*

Con il Ministero della difesa si è convenuto il passaggio al Ministero della giustizia di 4 istituti di pena militari, attualmente non utilizzati o sottoutilizzati e di cui l'amministrazione della Difesa ritiene di non doversi avvalere fin dall'immediato o nel breve periodo.

Si tratta di istituti siti a Peschiera, Palermo, Cagliari, Roma.

Il Ministero delle finanze - competente in materia di demanio pubblico - ha già assicurato il suo assenso al passaggio tra le Amministrazioni interessate.

Il Ministero della giustizia provvederà a realizzare le opere di ristrutturazione necessarie al miglior utilizzo degli istituti.

1.5 *Ripristino di carceri mandamentali*

Il potenziamento di una strategia di circuiti differenziati e di attività di reinserimento consiglia l'utilizzo di strutture peni-

tenziarie di piccola e media dimensione, ove risulti più agevole dare corso ad attività trattamentali.

A tali fini si ripristinerà l'utilizzo di 25 carceri mandamentali già oggi nella disponibilità dell'Amministrazione penitenziaria, potendo utilizzare fondi per 25 miliardi disponibili presso la Cassa depositi e prestiti.

1.6 *Acquisizione di edifici militari dismessi*

Il Ministero della difesa ha manifestato la disponibilità a cedere al Ministero della giustizia caserme ed altri edifici dismessi e non più necessari all'Amministrazione militare.

Il Ministero delle finanze - competente per il demanio pubblico - ha già assicurato il suo assenso al passaggio tra le Amministrazioni interessate.

Tale patrimonio edilizio risulta di grande interesse per il Ministero della giustizia che potrà disporre usi diversi: istituti di pena, locali per l'addestramento e la formazione degli operatori penitenziari oppure alloggi di servizio per tale personale.

1.7 *Utilizzo di procedure di leasing immobiliare e di project financing*

La dimensione finanziaria degli interventi di costruzione e ristrutturazione richiede, accanto alle risorse pubbliche, mobilitazione di capitali privati in ragione da accrescere la massa critica di risorse attuabili in tempi concentrati. Per questo sono state previste - d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici - modalità che consentano di ricorrere a forme di *leasing* immobiliare e di *project financing*.

Le due Amministrazioni interessate hanno già stabilito contatti con primari operatori finanziari al fine di valutare le opportunità offerte dall'attivazione di quegli strumenti.

2. POTENZIAMENTO DEGLI ORGANICI DEL SISTEMA PENITENZIARIO

Il programma di interventi edilizi, lo sviluppo di circuiti differenziati ed il potenziamento dei programmi di reinserimento sociale comportano un potenziamento del personale sia del Corpo di polizia penitenziaria, sia di tipo amministrativo, sia di profilo trattamentale.

In tale direzione il Piano di azione perseguirà le seguenti azioni.

2.1 *Corpo di Polizia penitenziaria*

Assunzione di 1.500 Agenti: 800 assunzioni a decorrere dal 1° settembre 2000 e 700 dal 1° gennaio 2001. Le assunzioni saranno incluse nella programmazione periodica della Funzione pubblica.

Utilizzo di 800 ausiliari volontari di leva a decorrere dal 1° semestre 2001.

Miglioramenti salariali e di trattamento le cui modalità saranno definite all'interno dei provvedimenti che saranno previsti dalla legge finanziaria per i Corpi di Polizia.

2.2 *Personale amministrativo e trattamentale*

Chiamata immediata di 743 addetti amministrativi e trattamentali.

Il relativo concorso è già stato espletato e l'autorizzazione all'assunzione sarà prevista nella programmazione periodica della Funzione pubblica.

Indizione dei bandi di concorso per 1.142 addetti amministrativi e trattamentali, autorizzati con il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, relativo alla riforma dell'Amministrazione penitenziaria.

2.3 *Personale per la giurisdizione minorile*

Assunzione di 150 profili amministrativi, con concorso unificato espletato dalla Funzione pubblica.

Indizione di bando di concorso per 80 educatori ed addetti ad attività sociali, autorizzati con il citato decreto legislativo n. 146 del 2000, relativo alla riforma dell'Amministrazione penitenziaria.

3. POLITICHE PER IL RECUPERO DELLA DEVIAZIONE E PER IL REINSERIMENTO SOCIALE

Una moderna e civile concezione della funzione della pena si propone di accompagnare la detenzione con politiche di trattamento capaci di offrire al recluso opportunità di attività durante il periodo di detenzione, possibilità di adire a pene alternative, nonché occasioni di reinserimento *post-pena*.

Per la realizzazione di tali finalità, il Piano di azione prevede i seguenti interventi.

3.1 *Fondo speciale per attività di recupero e reinserimento*

Il disegno di legge istituisce un Fondo speciale per attività di recupero e inserimento. Per il triennio 2001/2003 il Fondo avrà una dotazione di 300 miliardi (100 miliardi per esercizio) finalizzata a sostenere attività di:

- Lavoro in carcere
- Formazione
- Lotta alla tossicodipendenza
- Miglioramento della sanità penitenziaria
- Mediazione culturale per detenuti stranieri (attualmente il 30 per cento della popolazione penitenziaria)
- Attività dei circuiti differenziati
- Affidamento esterno al carcere e pene alternative.

I programmi potranno prevedere anche il concorso di enti locali, soggetti pubblici o privati.

Con decreto del Ministro della giustizia sarà definito annualmente il programma degli interventi.

3.2 Legge di contrasto alla criminalità minore

Al Piano di azione è allegato anche il disegno di legge sulle iniziative di contrasto alla criminalità minorile.

Quest'ultimo prevede il finanziamento di progetti attivati dal sistema degli enti locali, estende il campo di applicazione a tutto il territorio nazionale (precedentemente la legge si è applicata solo a cinque regioni meridionali) e rafforza le modalità di intervento di operatori pubblici e privati.

Il finanziamento previsto è di 5 miliardi nel 2001 e di 20 a partire dal 2002.

4. PROGRAMMA DI EDILIZIA GIUDIZIARIA

Le riforme introdotte nell'organizzazione giudiziaria - tra cui l'istituzione del giudice unico, l'estensione delle competenze della magistratura onoraria, l'istituzione di sezioni stralcio, le nuove competenze della magistratura del lavoro, l'istituzione di tribunali metropolitani - pongono esigenze di potenziamento dell'edilizia giudiziaria, con le seguenti azioni.

4.1 Assegnazione di 360 Miliardi

Entro il 31 dicembre 2000 saranno assegnati ai comuni 360 miliardi disponibili presso la Cassa depositi e prestiti per finanziare la costituzione o la ristrutturazione degli uffici giudiziari.

Sono in corso le ricognizioni con gli enti locali interessati.

Tra gli impegni già definiti il finanziamento agli uffici giudiziari di Torino (20 miliardi), Milano (50 miliardi), Venezia (60 miliardi), Brescia (20 miliardi), Genova (15 mi-

liardi), Cagliari (14 miliardi), Bari (60 miliardi).

4.2 Assegnazione dei fondi speciali per i tribunali metropolitani

Sono in corso di erogazione gli investimenti necessari alla realizzazione dei tribunali metropolitani di Tivoli e Giugliano, per un impegno complessivo di 27 miliardi.

4.3 Programma triennale di 600 miliardi

Per proseguire ed estendere i programmi di edilizia giudiziaria il Fondo specifico presso la Cassa depositi e prestiti sarà rifinanziato per 600 miliardi nel triennio 2001-2003, mediante appostamento nel relativo capitolo della finanziaria.

5. MISURE PER L'EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO

Le riforme del sistema giudiziario pongono altrettante esigenze di organici e di modernizzazione dell'organizzazione.

Peraltro tale esigenza è tanto più urgente per fare fronte a insufficienze di organico accumulate nel tempo.

Per conseguire tali risultati, il Piano di azione prevede i seguenti interventi.

5.1 Aumento degli organici di magistratura

Accelerazione della conclusione del concorso in atto per 350 magistrati.

Indizione di bando di concorso per 360 magistrati.

Il concorso sarà bandito non appena esaurite le procedure d'esame, da parte del Consiglio superiore della magistratura (CSM) e organi di controllo, del nuovo Regolamento redatto in osservanza di recenti sentenze del Consiglio di Stato.

Aumento dell'organico di magistratura di 1000 magistrati. Il relativo disegno di legge è in corso di esame al Senato.

5.2 *Assunzione di assistenti giudiziari e profili amministrativi*

Assunzione di 1.400 assistenti giudiziari e addetti amministrativi: 520 assunzioni a decorrere dal 1° settembre 2000 e 880 dal 1° gennaio 2001.

L'autorizzazione all'assunzione sarà inclusa nella programmazione periodica della Funzione pubblica.

Salvo diverse esigenze, si procederà alle assunzioni attingendole da graduatorie di precedenti concorsi.

Utilizzo di 1.850 lavoratori socialmente utili.

Il relativo disegno di legge, già approvato alla Camera, è in corso di esame al Senato.

5.3 *Piano triennale di informatizzazione*

Proseguendo l'opera di informatizzazione di procedure e dell'organizzazione, è già stato presentato all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) il Piano triennale per l'informatizzazione dell'organizzazione giudiziaria, per un impegno globale di 600 miliardi circa.

5.4 *Rinnovo ed estensione delle videoconferenze*

La prossima scadenza, al 31 dicembre 2000, del provvedimento di legge che ha introdotto l'utilizzo di videoconferenze, nonché gli esiti positivi riscontrati, offre l'opportunità di una definitiva messa a regime delle procedure di videoconferenze ed inoltre una loro estensione ad alcune nuove forme di procedimento.

6. MISURE DI CONTRASTO AL CRIMINE

Appare congrua con l'insieme del Piano di azione, la predisposizione di alcune misure volte a rafforzare il contrasto al crimine e la sicurezza dei cittadini.

D'intesa con il Ministero dell'interno, il Piano prevede le seguenti iniziative:

6.1 *Introduzione del braccialetto elettronico*

Questa nuova tecnica di sorveglianza sarà introdotta in via sperimentale in tre aree - Milano, Roma e Napoli - e sarà finalizzata al controllo di soggetti sottoposti a forme di detenzione domiciliare.

L'introduzione sperimentale non richiede strumento legislativo, che sarà possibile predisporre e modulare in modo appropriato sulla base della sperimentazione stessa.

6.2 *Misure di espulsione di stranieri detenuti*

L'alto numero di detenuti stranieri - un terzo della popolazione carceraria è costituito da extracomunitari - e la loro concentrazione nei reati di piccola e media intensità consiglia di rafforzare meccanismi di allontanamento dal territorio nazionale.

Peraltro tale misura trova largo riscontro nell'opinione pubblica.

Il disegno di legge innova la normativa relativa alle espulsioni degli stranieri detenuti, sia clandestini, sia regolari.

6.3 *Lotta alle varie forme di sfruttamento degli immigrati «clandestini»*

Si prevede una normativa più severa in materia di scarcerazione degli imputati di reati connessi all'illecito ingresso e allo sfruttamento di stranieri (specie se minori).

7. INTERVENTI SUL SISTEMA DELLE PENE

La necessità di rispondere alla criticità carceraria con una strategia strutturale volta a tenere intrecciate azione detentiva ed azione di recupero e reinserimento sollecita anche a innovazioni nel sistema delle pene.

Nel piano di azione si prevedono le seguenti iniziative.

7.1 Attuazione del nuovo Regolamento di vita penitenziaria

Il Regolamento - in sintonia con la più moderna cultura giuridica e sociologica sulla detenzione - consentirà un significativo miglioramento delle condizioni di vita in carcere.

Il Regolamento, licenziato dal Consiglio dei ministri nelle scorse settimane ed attualmente all'esame degli organi di controllo, potrà essere messo in esecuzione a partire dal settembre 2000 con un programma di attuazione che ne scandirà i tempi a seconda della tipologia degli interventi.

7.2 Sviluppo dei circuiti differenziati

Questa strategia sarà perseguita sia con una politica di edilizia penitenziaria differenziata, sia con l'immissione del personale trattamentale di cui è prevista l'assunzione.

7.3 Custodia domiciliare e lavori di pubblica utilità

Sostituzione della semidetenzione con la custodia domiciliare, per condanne fino a 2 anni, con esclusione dei reati di maggiore gravità. Il disegno di legge prevede per gli stessi reati la possibilità per il magistrato di irrogare l'impegno in lavori di pubblica utilità come sanzione alternativa.

7.4 Riduzioni di pena

L'obiettivo di favorire la fuoriuscita di un reo dal circuito criminale e di favorirne il reinserimento consiglia di incentivare atteggiamenti di buona condotta e che attestino effettiva volontà di ritorno al rispetto della legalità.

A questo fine il disegno di legge prevede la facoltà per il magistrato di elevare dagli attuali quarantacinque a sessanta giorni la riduzione di pena di cui possa beneficiare il detenuto che abbia mantenuto buona condotta e dato particolare prova di volontà di reinserimento.

Restano in ogni caso esclusi dal beneficio i condannati per reati particolarmente gravi.

7.5 Modifica del rito abbreviato in materia di reati con condanna all'ergastolo

Onde ovviare ad eventuali conseguenze del tutto estranee alla volontà del legislatore, si è ritenuto di operare, con specifico disegno di legge distinto dal presente, una interpretazione autentica della norma vigente.

7.6 Nuovo Regolamento penitenziario dei minori

Con disegno di legge, distinto dal presente, viene sottoposto al Parlamento il nuovo Regolamento penitenziario per i minori, redatto in sintonia con le più moderne teorie ed esperienze in materia.

7.7 Status delle detenute madri

Il relativo disegno di legge, approvato all'unanimità dalla Commissione giustizia della Camera, è all'esame dell'Aula.

7.8 Riforma degli ospedali psichiatrici

In coerenza con l'evoluzione culturale e sociale in materia di malattie mentali, appare ormai opportuno provvedere ad una radicale riforma dei sei Ospedali psichiatrici giudi-

ziari (OPG) attualmente in attività nella direzione di una progressiva integrazione degli OPG nel sistema sanitario.

D'intesa con il Ministero della sanità e le regioni sarà predisposto un testo di riforma entro l'anno.

* * *

Il presente disegno di legge intende rispondere ad esigenze di intervento legislativo in una serie di campi attinenti l'amministrazione della giustizia e l'esecuzione delle pene, concernenti i benefici penitenziari ed il trattamento dei detenuti, il sistema delle pene, l'espulsione dei cittadini extracomunitari, la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia in carcere e la revoca dei benefici concessi al condannato in caso di evasione, il ricorso alle videoconferenze nel processo penale, il potenziamento delle strutture dell'amministrazione giudiziaria e del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Si tratta di temi diversi, ciascuno dei quali, per suo conto, richiede o consiglia modifiche legislative. Ma tutti insieme possono essere raccolti lungo due assi essenziali, riconducibili da un lato al miglioramento delle condizioni dei detenuti e del trattamento penitenziario e all'allargamento delle prospettive di ammissione a forme di esecuzione della pena fuori dal carcere, e dall'altro a misure che concorrono a rendere più efficace la tutela della sicurezza dei cittadini. Come è evidente le prospettive sono strettamente legate ed il loro congiunto perseguimento non può dar luogo a scoordinamento o a privilegio esclusivo di una sola di esse. La consapevolezza della necessità di un intervento bilanciato e coerente spiega la scelta in favore di un unico e complessivo disegno di legge.

Ciò premesso si passa all'illustrazione del contenuto e delle soluzioni tecniche adottate per ciascun punto affrontato.

CAPO I - *Piano straordinario per lo sviluppo delle attività e dei servizi penitenziari*

Le attività organizzate presso gli istituti penitenziari, finalizzate al lavoro, alla formazione professionale, all'istruzione, all'assistenza nei confronti di particolari categorie di detenuti e internati (i portatori di infermità di natura psichiatrica, di immunodeficienza da HIV, di disabilità motoria e sensoriale, le detenute madri di minori con loro conviventi all'interno delle carceri, gli extra-comunitari), richiedono interventi di potenziamento strutturale e tecnico, nonché una decisiva spinta per l'espansione dell'offerta dei servizi e delle opportunità trattamentali.

In tale direzione si muovono le linee di riforma e di innovazione promosse dal Governo e in parte già approvate dal Parlamento con i seguenti provvedimenti:

1) legge per incentivi al lavoro dei detenuti e degli internati assimilati alle categorie svantaggiate (cosiddetta legge Smuraglia, già approvata dalle Camere e in corso di pubblicazione);

2) nuovo Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario;

3) disegno di legge per le detenute madri con figli di età inferiore a tre anni;

4) legge 12 luglio 1999, n. 231, per i detenuti e gli internati affetti da AIDS o grave infezione da HIV;

5) proposta di legge, all'esame del Parlamento, per l'adeguamento delle strutture penitenziarie destinate ai detenuti e internati con infermità psichica, anche alternative agli ospedali psichiatrici giudiziari.

Il complesso degli interventi necessari per la positiva attuazione delle previsioni normative, per favorire le concrete opportunità e per realizzare efficacemente i servizi di supporto, richiede uno straordinario impegno di risorse finanziarie per adeguare, ai fini perseguiti, le strutture, le attrezzature e gli impianti degli istituti penitenziari, nonché di

strumenti operativi per la promozione, lo sviluppo e il sostegno delle attività lavorative, assistenziali, riabilitative e di reinserimento sociale di detenuti e degli internati nei campi di intervento bisognosi di una decisiva riqualificazione e innovazione.

L'Amministrazione penitenziaria opera con il fondamentale concorso (delineato dal quadro normativo e ordinamentale) di altri soggetti istituzionali quali le regioni, i comuni e il servizio sanitario nazionale, o col partenariato di organizzazioni sociali del lavoro e dell'assistenza.

Tale realtà, nonché l'esigenza di programmi certi, già dalla fase della ideazione e fino a quella della esecuzione e della verifica dei risultati, suggeriscono di privilegiare gli interventi per obiettivi predeterminati, sulla base di intese ed accordi che coinvolgano tutti i soggetti coinvolti, strutturati per specifici progetti operativi a cui partecipino gli operatori esterni con proprie proposte o in adesione alle offerte di partenariato.

L'istituzione di un apposito Fondo speciale, dotato di idonei stanziamenti, risponde a tale obiettivo: un fondo speciale per la riorganizzazione e la riqualificazione delle attività degli istituti penitenziari che potrà essere gestito secondo criteri, modalità e termini definiti da apposito regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con altri dicasteri coinvolti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

I settori di intervento che potranno fruire del finanziamento straordinario del Fondo speciale sono identificabili come segue:

a) adeguamento delle strutture penitenziarie per l'allestimento di officine, laboratori e impianti per il lavoro industriale, artigiano e agricolo e per la formazione professionale di lavoratori detenuti ed internati;

b) contributi a fondo perduto per la promozione di cooperative di lavoro di cui facciano parte detenuti e internati;

c) realizzazione di strutture e progetti assistenziali di riabilitazione, nonché attrezzature di locali, di spazi all'aperto e di laboratori di ergo-terapia per detenuti e internati affetti da infermità psichica;

d) realizzazione di strutture e progetti assistenziali e di riabilitazione per detenuti ed internati con disabilità motoria o sensoriale;

e) convenzioni con enti o soggetti, anche privati, per servizi di mediazione culturale a favore di detenuti stranieri;

f) realizzazione di strutture e di servizi per il sostegno e l'assistenza delle detenute madri e ai figli minori che convivono in ambiente penitenziario;

g) allestimento di reparti detentivi ospedalieri per il ricovero, la diagnosi e la cura di infermità di persone detenute e internate;

h) realizzazione di strutture e di servizi per il sostegno, l'assistenza e la riabilitazione di persone detenute affette da AIDS o grave grado dell'infezione da HIV;

i) adeguamento delle strutture e allestimento di aule e laboratori, nonché dotazioni strumentali, informatiche e tecnologiche per la realizzazione di corsi di istruzione di ogni ordine e grado nonché attività culturali ed espressive destinate ai detenuti e agli internati;

l) istituzione di un circuito sperimentale di strutture penitenziarie di media sicurezza con offerte trattamentali intensificate anche mediante convenzioni con gli enti locali.

È previsto inoltre che, con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il parere del Comitato paritetico di cui al decreto ministeriale 17 dicembre 1975, venga predisposto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, un programma pluriennale di interventi straordi-

nari ed urgenti per la costruzione di nuovi edifici, l'adeguamento di quelli esistenti e la delocalizzazione di istituti penitenziari ritenuti non idonei per condizioni strutturali e di capienza.

È stato altresì previsto che gli interventi inseriti nel programma siano dichiarati segreti ed urgenti e che, con lo stesso decreto, siano individuati gli immobili da dismettere, nonché le procedure da applicare al programma.

CAPO II - *Norme relative alla revisione degli organici dell'Amministrazione giudiziaria e alle procedure di assunzione del personale dell'amministrazione penitenziaria*

L'articolo 3 configura un'anticipazione per l'Amministrazione giudiziaria della modificazione all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, prevista in via generale dall'articolo 1 del disegno di legge atto Camera n. 6561-*bis*, motivata dalla particolare urgenza di procedere a variazioni delle piante organiche, nell'ambito della dotazione complessiva già prevista, al fine di procedere all'assunzione di personale indispensabile, nelle qualifiche più direttamente collegate alla funzione giurisdizionale, per l'accelerazione e la maggiore efficienza dell'attività giudiziaria.

Gli articoli da 4 a 10 introducono modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante l'ordinamento del personale di polizia penitenziaria, emanato in attuazione della delega prevista dall'articolo 14, della legge n. 395 del 1990, e ne innovano il testo con la previsione di taluni meccanismi di semplificazione.

L'articolo 4 riduce da un anno a sei mesi la durata del corso di formazione per la nomina ad agente di polizia penitenziaria.

L'articolo 5 riduce, quale conseguenza della predetta modifica durata del periodo di assenza consentito durante la frequenza del corso di formazione.

L'articolo 6 riduce da diciotto mesi a dodici mesi la durata del corso di formazione per la nomina ad allievo ispettore di polizia penitenziaria per i candidati che accedono al ruolo mediante concorso pubblico.

L'articolo 7 riduce la durata del periodo di assenza consentito durante la frequenza del corso di formazione.

L'articolo 8 sopprime la visita medica di seconda istanza. Il giudizio della commissione medica diventa immediatamente definitivo e comporta l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato del Capo del Dipartimento, impugnabile solo in via giurisdizionale o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

L'articolo 9 sopprime l'accertamento del possesso dei requisiti psico-attitudinali di seconda istanza. Il giudizio della commissione dei selettori diventa immediatamente definitivo e comporta l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato del Capo del Dipartimento impugnabile solo in via giurisdizionale o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

L'articolo 10 serve a semplificare e ad accelerare le procedure concorsuali.

CAPO III - *Modifiche alla disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza*

La normativa che disciplina la partecipazione al procedimento penale con le modalità della videoconferenza è stata oggetto di un duplice ordine di interventi, contenuti nel capo III, diretti da un lato a rendere «*a regime*» quella che attualmente si presenta come disciplina a termine, destinata a perdere efficacia al 31 dicembre 2000, e dall'altro ad ampliare, vista la positiva esperienza delle modalità di partecipazione e di esame in videoconferenza previste dalla legge 7 gennaio 1998, n. 11, l'ambito applicativo dell'istituto in discorso.

Un primo intervento ampliativo dell'ambito di applicabilità della partecipazione al procedimento «a distanza» è costituito dall'estensione di tale modalità di partecipazione a tutti gli imputati detenuti, ai quali sia applicato il particolare regime carcerario di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, a prescindere dai reati oggetto del procedimento penale in corso e dunque non solo, come è attualmente previsto, nelle ipotesi in cui lo stesso riguardi i reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale (articolo 13).

L'opportunità di tale estensione, già proposta in sede di lavori preparatori alla predetta legge n. 11 del 1998, intende rimediare a quella che da più parti è stata segnalata come una grave lacuna della normativa vigente. Tale normativa, infatti non consente l'uso della videoconferenza in tutte le ipotesi in cui un soggetto *in vinculis*, sottoposto al regime di cui al citato articolo 41-*bis*, debba prendere parte ad un procedimento penale che lo riguarda, il quale non abbia tuttavia ad oggetto alcuna delle imputazioni dianzi indicate.

La dubbia ragionevolezza di tale vuoto di disciplina emerge con evidenza non appena si consideri che la *ratio* della partecipazione a distanza per i soggetti sottoposti al suddetto trattamento carcerario prima ricordato - ossia evitare che la traduzione fisica degli stessi vanifichi il rigore del suddetto regime - ricorre a prescindere dal tipo di imputazioni oggetto del procedimento al quale il soggetto in questione è chiamato a partecipare.

In coerenza con tale ampliamento, l'articolo 11 ha adeguato - aggiungendo l'ipotesi da ultimo descritta - la casistica cui fa attualmente riferimento l'articolo 45-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice procedura penale, il quale estende le modalità della videoconferenza previste dall'articolo 146-*bis* per il dibattimento, alla partecipazione alle procedure camerale.

Un ulteriore intervento ampliativo dell'area di operatività della partecipazione al procedimento a mezzo di videoconferenza ha riguardato (articolo 12) il giudizio abbreviato. La legge 16 dicembre 1999, n. 479, nel circoscrivere la possibilità di celebrazione del rito *de quo* nell'ambito dell'udienza preliminare, ha disposto (nel nuovo testo dell'articolo 441, comma 3, del codice di procedura penale) l'applicabilità della forma «pubblica» su richiesta degli imputati. In conseguenza di ciò si è reso necessario l'inserimento di una apposita norma, il nuovo articolo 134-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che chiarisca come l'istituto della videoconferenza sia attivabile anche in tale ultima ipotesi.

Questa, infatti, non sembra essere ricompresa né nella previsione di cui all'articolo 146-*bis*, che si riferisce al dibattimento, né in quella di cui all'articolo 45-*bis* delle disposizioni di attuazione, che riguarda i procedimenti camerale.

L'articolo 13, aggiungendo un comma 1-*bis* all'articolo 146 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, estende, come detto, l'applicabilità dell'istituto della videoconferenza a tutte le ipotesi di partecipazione al procedimento penale da parte di imputati in stato di detenzione che siano sottoposti al regime carcerario di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Il buon esito della sperimentazione relativa all'istituto delle videoconferenze così come disciplinate dalla legge 7 gennaio 1998, n. 11, ha inoltre suggerito l'estensione della praticabilità di tale particolare modalità di escussione a casi in cui sia necessario, nell'ambito di procedimenti riguardanti reati a sfondo sessuale, sottoporre ad esame un soggetto minore d'età in qualità di persona offesa. È evidente come, nelle ipotesi considerate, il sacrificio imposto all'escussione probatoria in termini di «immediatezza» rispetto a giudice e contraddittori risulti giustificato - analogamente a quanto accade nelle

situazioni originariamente contemplate dalla normativa sull'esame a distanza - dalla necessità di tutelare esigenze importanti, nella specie costituite della personalità e della *privacy* del minore, nonché la necessaria serenità dello stesso nello svolgimento dell'esame.

A tale scopo è stata arricchita la casistica contemplata nell'articolo 147-*bis* delle disposizioni di attuazione, interpolando (articolo 14) una disposizione, l'articolo 147-*ter*, che prevede una particolare specie di esame a distanza.

In una prima forma, questo esame a distanza ricalca esattamente nelle modalità quello previsto dall'articolo 147-*bis*, che garantisce la reciproca visibilità dei vari soggetti presenti in aula e nella postazione remota (nel caso del minore quest'ultima sarà allestibile presso il domicilio dello stesso ovvero presso una struttura assistenziale).

Questo modo di escussione potrà essere disposto nelle ipotesi in cui, dati i contenuti dell'escussione, l'esame diretto ad opera del presidente risulti insufficiente a garantire la necessaria serenità dell'esaminando, e risulti opportuno evitare la presenza fisica dello stesso all'udienza per rendere l'esame meno traumatico per il minore.

Il secondo comma del nuovo articolo 147-*quater* prevede poi una forma di esame a distanza «protetto», in cui è consentita una reciproca visibilità solo tra il minore ed il giudice. Tale ultima specie di esame, analoga a quella prevista per le escussioni in aula dall'articolo 498, comma 4-*ter*, del codice di rito (introdotto dalla legge 3 agosto 1998, n. 269) e attivata - simmetricamente a quanto previsto per quest'ultima - su richiesta del minore o del suo difensore, garantisce la *privacy* del minore e allo stesso tempo evita qualsiasi contatto dello stesso con l'imputato, ed è destinata ad operare nelle ipotesi in cui siano necessarie agli scopi anzidetti cautele particolarmente rigorose.

È appena il caso di aggiungere che le forme di esame a distanza sopra accennate

sono praticabili anche nei casi in cui il minore debba essere sentito in corso di incidente probatorio, in virtù del generale richiamo effettuato dall'articolo 401, comma 5, del codice di procedura penale alle «forme stabilite per il dibattimento»: in questi casi l'esame in teleconferenza costituisce una modalità ulteriore a quelle già previste con analoghe finalità «protettive» dall'articolo 398, comma 5-*bis* (introdotto dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66), caratterizzata, rispetto a quelle, da una più agevole praticabilità.

Con l'articolo 15 si estende, infine, l'applicabilità dell'istituto della videoconferenza all'esame dell'imputato detenuto all'estero.

La disposizione è tratta dal disegno di legge governativo di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, attualmente all'esame della Camera, ed inserisce nelle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale l'articolo 205-*bis*.

Si rende così possibile l'applicazione della disciplina processuale prevista nel nostro ordinamento ai casi di video-collegamento con imputato detenuto all'estero, qualora l'accordo internazionale non abbia espressamente previsto specifiche e diverse modalità. Inoltre, per evitare strumentali paralisi del procedimento penale in corso, si stabilisce che, quando vi è la possibilità di partecipare all'udienza in collegamento audiovisivo, se l'imputato rifiuta tale forma di partecipazione, la detenzione all'estero non può essere considerata una causa di sospensione o rinvio dell'udienza.

Con l'articolo 16 viene abrogato il comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 11 del 1998, che fissa il termine di efficacia dell'intera normativa al 31 dicembre 2000. In questo modo, l'istituto della partecipazione a distanza dell'imputato viene introdotto a regime nel nostro ordinamento processuale.

L'abrogazione del comma 1 indicato determina la necessità di intervenire anche sul

comma 1-bis, dello stesso articolo, introdotto dalla legge n. 446 del 1999, che aggancia allo stesso termine l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge n. 354 del 1975. Venuto a mancare il predetto riferimento temporale si è reso necessario riscrivere il comma 1-bis, ribadendo che per quanto riguarda il citato articolo 41-bis il termine di efficacia resta fissato al 31 dicembre 2000.

CAPO IV - *Modifiche alla disciplina dell'espulsione*

La disciplina proposta nel capo IV modifica significativamente la normativa relativa all'espulsione dei cittadini extracomunitari, accentuando il collegamento tra autorità giudiziaria ed autorità amministrativa nell'ipotesi di straniero sottoposto a procedimento penale, e muovendosi nell'ottica di incrementare l'efficacia della normativa in tema di espulsione.

Il capo che qui si commenta esordisce, significativamente, con una previsione, quella introdotta dall'articolo 18, comma 1, con la quale si intende più efficacemente intervenire nei confronti di persone ritenute autrici delle più gravi condotte previste dalla disciplina sull'immigrazione. Di tali condotte, previste dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si rendono responsabili coloro che compiono attività dirette a favorire l'illecito ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato quando tali attività siano compiute a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguardino l'ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui i fatti siano commessi mediante l'utilizzazione di servizi contraffatti. Il medesimo comma dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevede pure l'ipotesi in cui l'attività diretta a favorire l'illecito ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato sia commessa

al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, o al fine di determinare l'ingresso clandestino di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento. In tutti questi casi si è considerato che, non diversamente dai casi previsti dall'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale che riguardano fattispecie di ritenuta pari gravità, debba vigere una presunzione legislativa di sussistenza delle esigenze cautelari suscettibili di determinare l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. Si impone, così, al giudice, in presenza di gravi indizi di colpevolezza, di applicare al soggetto ritenuto responsabile delle condotte indicate la misura della custodia cautelare in carcere. A tale decisione il giudice può non addivenire, superando la presunzione della sussistenza di esigenze cautelari, solo quando siano acquisiti elementi concreti, dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

L'articolo 18 incide inoltre sull'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, prevedendo che, in caso di espulsione da parte dell'autorità amministrativa di straniero sottoposto a procedimento penale, la richiesta di nulla osta possa essere negata dal giudice solo in caso di inderogabili esigenze processuali che rendano assolutamente necessaria la presenza dell'indagato o imputato nel territorio dello Stato. Onde evitare che il ritardo da parte dell'autorità giudiziaria nella risposta alla richiesta di nulla osta possa di fatto paralizzare la procedura di espulsione, si prevede che in caso di silenzio serbato dall'autorità giudiziaria per quindici giorni, il nulla osta si intende tacitamente concesso.

La norma modifica anche il comma 13 dell'articolo 13 del decreto n. 286 del 1998, che prevede un reato di natura contravvenzionale per il reingresso clandestino di straniero espulso dall'Italia. Considerato che la fattispecie in oggetto è manifestazione di una perdurante volontà del soggetto di violare le leggi dello Stato, nonostante l'ese-

guita espulsione, e, d'altro canto, allo scopo di sanzionare penalmente solo le condotte dolose di reingresso (e non quelle dovute a mera colpa, rappresentate ad esempio dall'ignoranza circa un provvedimento di espulsione), il reato è stato trasformato in delitto, punito con la pena della reclusione, con un massimo di sei mesi.

Onde evitare che il soggetto possa rendersi rapidamente irreperibile, sfuggendo così all'espulsione immediata, si è stabilita la possibilità di procedere all'arresto, anche fuori dei casi di flagranza.

L'articolo 19 introduce nel testo unico sull'immigrazione l'articolo 14-*bis*, che disciplina l'espulsione dello straniero sottoposto a misura cautelare.

Presupposti dell'espulsione sono rappresentati dalla condizione di irregolarità o dalla possibile applicazione per il reato per cui si procede della misura di sicurezza dell'espulsione prevista dall'articolo 235 del codice penale, nonché dalla commissione di un reato, in relazione al quale è stata disposta la convalida dell'arresto o del fermo e l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.

In tali ipotesi (che valgono a connotare la pericolosità sociale dello straniero, nei cui confronti dovrebbe comunque procedersi all'espulsione, ordinaria o quale misura di sicurezza), il giudice, su richiesta del pubblico ministero e sempre che non vi siano inderogabili esigenze processuali, da valutarsi anche alla luce degli interessi della persona offesa, dispone con decreto motivato l'espulsione dello straniero.

Per evitare che l'immediata espulsione sottragga alla pena autori di gravi delitti, si è previsto che la stessa non abbia luogo quando si procede per le ipotesi delittuose di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*) del codice di procedura penale, per i delitti contro la libertà sessuale, nonché per i reati in materia di immigrazione clandestina disciplinati dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Per quanto concerne l'esecuzione dell'espulsione, si è stabilito che la stessa venga immediatamente comunicata al questore che, effettuati i necessari accertamenti sull'identità e sulla nazionalità dello straniero ed acquisiti i documenti per il viaggio, procede a norma dell'articolo 13, comma 4.

Resta fermo che, come per tutte le altre forme di espulsione, anche questa ipotesi non potrà avere luogo nei casi di divieti di espulsione indicati nell'articolo 19 del decreto legislativo.

Al fine di evitare incertezze interpretative e nell'ottica di impedire il compimento di attività processuali di assai dubbia utilità, si sono disciplinati gli effetti dell'avvenuta esecuzione dell'espulsione del cittadino straniero sul procedimento penale.

Sul presupposto che, trattandosi di reati di non elevata gravità, la pretesa punitiva dello Stato può ritenersi soddisfatta con l'esecuzione del provvedimento amministrativo, si è previsto che il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, dichiarerà con sentenza non doversi procedere.

Si è anche precisato che all'avvenuta esecuzione dell'espulsione viene automaticamente a cessare la custodia cautelare.

La sopravvenuta improcedibilità è collegata all'esecuzione dell'espulsione e dunque all'assenza del soggetto espulso dal territorio dello Stato.

Conseguentemente, in caso di abusivo reingresso dello straniero nel territorio nazionale prima della scadenza del termine di cinque anni dall'esecuzione dell'espulsione, il procedimento penale riprenderà il suo corso e la sentenza già pronunciata non costituirà ostacolo all'esercizio da parte del pubblico ministero dell'azione penale.

È sembrato opportuno chiarire, infine, che in tal caso anche la custodia cautelare riprenderà la sua efficacia.

Con l'articolo 20, che incide sull'articolo 16 del decreto legislativo, si prevede l'elevazione del limite massimo di sostituibilità

della pena detentiva con la misura amministrativa dell'espulsione da due a tre anni.

Inoltre, considerato che proprio la natura amministrativa della misura appare poco compatibile con una sua applicazione discrezionale da parte del giudice in luogo della pena detentiva, si è previsto che il giudice disponga in ogni caso l'espulsione, sempre che ricorrano i presupposti indicati nell'articolo 16.

Con l'articolo 21 si introduce nel testo unico sull'immigrazione l'articolo 16-*bis*, che disciplina una nuova ipotesi di espulsione dello straniero, avente natura di misura alternativa alla detenzione.

Precisamente, l'espulsione può essere disposta nei confronti dello straniero detenuto che debba scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a tre anni di reclusione.

Ulteriori presupposti sono rappresentati o dalla condizione di irregolarità nell'ingresso, ovvero dalla condanna relativa a reato che comporta l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione.

In entrambe queste situazioni, infatti, all'esito dell'esecuzione della pena detentiva dovrebbe comunque conseguire l'espulsione, la cui anticipata applicazione consente, peraltro, al condannato di usufruire di una riduzione della pena da scontare.

Inoltre, sul presupposto che, in ragione delle proprie disagiate condizioni di vita, spesso i cittadini extracomunitari non riescono ad usufruire delle ordinarie misure alternative alla detenzione, l'espulsione può essere richiesta dallo stesso condannato, non irregolare né passibile dell'espulsione quale misura di sicurezza.

La competenza a disporre l'espulsione è stata attribuita, tenuto conto dello *status detentionis*, al magistrato di sorveglianza, che procede a richiesta del pubblico ministero, nelle prime due ipotesi, e del detenuto nella terza.

Il procedimento decisorio è nella prima fase assai snello: acquisiti le necessarie in-

formazioni dagli organi di polizia sull'identità e nazionalità dello straniero e i documenti di viaggio, il magistrato di sorveglianza decide con decreto motivato, comunicato allo straniero.

Questi può proporre entro dieci giorni opposizione (tanto in caso di disposta espulsione, quanto, nel caso di espulsione da lui richiesta, in caso di rigetto dell'istanza) al tribunale di sorveglianza.

Tenuto conto della natura amministrativa dell'espulsione, la proposizione dell'opposizione non produce *ipso iure* effetti sospensivi sull'esecuzione della stessa. Tuttavia, il presidente del tribunale può (oltre che nei casi disciplinati dall'articolo 19 del testo unico sull'immigrazione) sospendere l'esecuzione dell'espulsione quando ritiene, nell'ipotesi di espulsione quale anticipata esecuzione della misura di sicurezza, che lo straniero non sia socialmente pericoloso.

All'esecuzione dell'espulsione è connesso un effetto premiale: la pena residua ancora da scontare infatti si estingue; tuttavia se lo straniero espulso fa rientro illecitamente nel territorio nazionale prima che siano decorsi cinque anni dalla sua espulsione, lo stato di detenzione è ripristinato in relazione all'esecuzione della pena ancora da espiaire.

Anche la disciplina dell'espulsione quale sanzione sostitutiva della detenzione (disciplina dichiarata di recente dalla Corte costituzionale conforme ai principi costituzionali, sul presupposto che riveste natura di sanzione amministrativa, con sentenza n. 369 del 1999) è oggetto di talune modifiche.

CAPO V - *Provvedimenti conseguenti alla trasgressione delle prescrizioni in materia di arresti domiciliari e benefici penitenziari*

Nell'ambito di un disegno complessivamente volto ad assicurare condizioni di maggiore vivibilità nelle strutture carcerarie e, al contempo, le esigenze di tutela collettiva dei

cittadini, non può essere trascurato l'aspetto relativo ad una più rigorosa disciplina degli arresti domiciliari e dei benefici riservati ai condannati.

Il consistente allarme sociale normalmente conseguente alla trasgressione degli obblighi imposti ai soggetti ristretti presso il proprio domicilio impone un intervento che, senza interferire sui presupposti applicativi per tali misure previsti, opportunamente irrigidisca le conseguenze riconnesse alla loro violazione, sintomo inequivocabile di inefficacia delle prescrizioni applicate ed ampiamente giustificativo dell'inasprimento del regime detentivo nel caso concreto.

In tale ottica si spiegano le previsioni di cui agli articoli 22 e 23 del presente disegno di legge, che prevedono rispettivamente la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia in carcere nel caso in cui la trasgressione accertata riguardi l'obbligo fondamentale di non allontanarsi dalla propria abitazione o dal luogo prescritto, e l'impossibilità di concedere gli arresti domiciliari a chi si sia già reso autore di condotte riconducibili al delitto di evasione nei cinque anni antecedenti al fatto.

In particolare si è ritenuto, con il secondo comma dell'articolo 22, di intervenire, modificandolo con l'aggiunta di ulteriori tre commi, sull'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 «Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. L'intervento è volto a fare in modo che non vi sia soluzione di continuità tra gli effetti conseguenti all'arresto per violazione del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, ed alla convalida di tale atto di polizia giudiziaria, e gli effetti conseguenti alla sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere. Si è previsto, perciò, che il giudice che debba provvedere alla convalida dell'arresto disponga anche la sostituzione

della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere. Sono stati, a tal fine, previsti i meccanismi perché il giudice della convalida dell'arresto abbia contezza degli elementi utili a tutte le determinazioni che gli appartengono anche in punto di sostituzione della misura. Si è, ancora, considerata l'eventualità che, in ragione del luogo in cui l'arresto per il reato di evasione sia stato operato, il giudice della convalida risulti diverso da quello competente alla sostituzione. Al caso ipotizzato si è riservata la stessa disciplina prevista dall'articolo 27 del codice di procedura penale per le ipotesi di misure cautelari disposte dal giudice incompetente: gli effetti del provvedimento adottato dal primo giudice cesseranno se, entro venti giorni, il giudice competente non provveda alla sostituzione.

Nella medesima ottica e per il conseguimento delle stesse finalità è prevista un'estensione del divieto temporaneo di concessione dei benefici indicati dall'articolo 58-*quater* dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) a tutti i condannati che si siano già resi autori di condotte punibili a titolo di evasione, anziché ai soli condannati per i delitti previsti dall'articolo 4-*bis* dello stesso ordinamento.

L'articolo 24, che replica una norma contenuta nel disegno di legge atto Camera n. 5925, presentato dal Governo e attualmente all'esame della Commissione Giustizia della Camera, intende correggere un'evidente asimmetria della disciplina delle misure cautelari coercitive applicate in esito al giudizio di convalida dell'arresto.

Infatti, in relazione a taluni delitti, puniti con la pena della reclusione inferiore nel massimo a quattro anni, per i quali l'articolo 381 del codice di procedura penale consente l'arresto facoltativo in flagranza (quali il furto non aggravato, la truffa o le lesioni personali), o anche fuori dei casi di flagranza (il riferimento è, ad esempio, al delitto di evasione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge n. 203 del 1991) non è poi possibile applicare la misura della custodia in carcere.

Infatti, l'esigenza di pericolo concreto di commissione di delitti della stessa specie viene, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale, ad assumere rilievo solo se riferita a delitti puniti a loro volta con la reclusione non inferiore a quattro anni.

Pertanto, secondo l'attuale normativa, nei confronti del soggetto evaso dagli arresti domiciliari, o arrestato nella flagranza dei delitti di furto, truffa o lesioni personali, non è possibile applicare la custodia cautelare in carcere anche nel caso in cui vi sia concreto pericolo, non altrimenti evitabile, che il soggetto possa nuovamente commettere il delitto per cui è stato arrestato.

A tale incongruenza pone rimedio la norma proposta, che modifica l'articolo 391 del codice di procedura penale, consentendo al giudice in tali ipotesi di disporre anche la misura della custodia in carcere.

CAPO VI - *Operazioni simulate e ritardo od omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro*

Gli articoli da 26 a 29 razionalizzano ed unificano la disciplina, attualmente frammentata in numerosi testi normativi, delle operazioni di polizia simulate e del ritardo od omissione di provvedimenti doverosi da assumere nell'ambito di indagini in corso, al fine di favorire il miglior esito delle investigazioni.

L'esigenza di omogeneizzazione concerne sia i presupposti normativi perché possa trovare applicazione la speciale causa di giustificazione, sia le modalità concrete di esecuzione delle operazioni sotto copertura che, per la abituale rilevanza e difficoltà da cui sono caratterizzate, richiedono il possesso di particolari requisiti di specifica professionalità da parte di chi le ponga in essere, non-

ché una programmazione preventiva ed un coordinamento da realizzare al più idoneo livello.

Le disposizioni in esame sostituiscono tutte quelle in materia attualmente vigenti che sono espressamente abrogate dall'articolo 29, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione, e dall'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, in tema di sfruttamento della prostituzione minorile, che presentano peculiarità tali da consigliare la permanenza di una diversa disciplina.

L'articolo 26 indica nel comma 1 innanzitutto i presupposti per l'applicazione della speciale causa di non punibilità, che può riconoscersi soltanto con riferimento a specifiche operazioni di polizia preventivamente autorizzate, finalizzate esclusivamente ad acquisire elementi di prova in ordine ai delitti precisati nel comma 2.

Le condotte scriminate riproducono quelle tradizionalmente inserite nelle disposizioni in materia, ed attengono all'acquisto, alla ricezione, alla sostituzione o all'occultamento di beni materiali, denaro o altro, che costituiscano direttamente corpo di reato o comunque utilità da esso derivanti; sono anche considerate le condotte che frappongano ostacoli all'individuazione della provenienza degli stessi beni o ne consentano l'uso.

Il comma 2 dell'articolo 26 elenca i delitti in relazione ai quali possono compiersi le operazioni simulate, riproponendo quelli già oggetto di discipline analoghe (in materia di stupefacenti, estorsione, usura e riciclaggio nelle varie forme, armi) ed aggiungendo ad essi altre fattispecie considerate di gravità sostanzialmente equivalente, o addirittura maggiore, ed in relazione alle quali le operazioni simulate, così come descritte, appaiono idonee all'acquisizione di elementi di prova (associazione di tipo mafioso e delitti aggravati dalla finalità mafiosa, contrabbando di

tabacchi lavorati esteri, delitti in materia di immigrazione clandestina).

L'articolo 27 riguarda il ritardo o l'omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro, ponendo come condizione che ciò sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per pervenire all'individuazione o alla cattura degli autori dei gravi delitti indicati nell'articolo 23, regolando dettagliatamente i rapporti tra la polizia giudiziaria ed il pubblico ministero e delineando i poteri di intervento di quest'ultimo nelle attività di competenza della polizia giudiziaria, oltre che per gli atti che siano invece di sua diretta ed immediata pertinenza.

L'articolo 28, infine, nel comma 1 individua gli ufficiali di polizia giudiziaria specializzati che, di volta in volta in relazione anche alla tipologia di reato per cui si procede, possono compiere le operazioni simulate, e nel comma 2 precisa quali autorità di polizia siano competenti a disporre l'esecuzione. Il comma 3 impone l'obbligo di previa comunicazione al pubblico ministero competente dell'operazione, eventualmente anche del nome dell'ufficiale di polizia giudiziaria che ne sia responsabile, e di successiva comunicazione alla stessa autorità giudiziaria del suo esito. Il comma 4, infine, pone rimedio a taluni dubbi interpretativi e difficoltà applicative delle precedenti discipline in materia, stabilendo espressamente l'estensione della causa di non punibilità agli ausiliari di polizia giudiziaria incaricati di prendere parte all'operazione, e consentendo l'utilizzazione di beni mobili e immobili e di documenti di copertura secondo quanto dovrà essere stabilito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e gli altri dicasteri interessati, che dovrà contestualmente fissare i termini del necessario coordinamento operativo e informativo tra le diverse forze di polizia.

CAPO VII - Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689

Le modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, investono il catalogo delle sanzioni sostitutive della pena detentiva «breve» e i meccanismi della sostituzione. Come è noto, la legge n. 689 del 1981 ha rappresentato il momento culminante di un complesso sviluppo legislativo orientato alla drastica riduzione delle pene detentive brevi, cariche di effetti desocializzanti.

La prassi applicativa, a quasi vent'anni dall'entrata in vigore della legge, permette di evidenziare come la sola pena pecuniaria sostitutiva abbia avuto un discreto successo, a differenza della semidetenzione e della libertà controllata, caratterizzate da applicazioni poco più che saltuarie. Di conseguenza, la rigidità della dicotomizzazione tra pena detentiva e pena pecuniaria in fase di irrogazione della pena si è vieppiù accentuata, tanto che la pena detentiva carceraria rimane di fatto l'opzione sanzionatoria privilegiata anche nei confronti di una fascia di criminalità che ben potrebbe essere assoggettata a sanzioni sostitutive dotate di una significativa efficacia intimidatrice e che offrono altresì concrete *chances* di recupero sociale.

Si tratta, allora, di rafforzare l'impianto delle sanzioni sostitutive, innovandone i contenuti e ampliandone l'orbita applicativa.

In questa ottica, l'aspetto più qualificante della riforma consiste nell'abrogazione della sanzione sostitutiva della «semidetenzione» (di cui all'articolo 55 della legge n. 689 del 1981): i rilievi statistici consentono di descriverla come una sanzione «agonica» quando non addirittura abortita, nel senso che ha vissuto un rapido e inarrestabile declino. Le cause dell'insuccesso sono probabilmente da ricercare nella stessa struttura della sanzione. Il suo nucleo centrale è infatti costituito dall'obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno in un istituto destinato all'esecuzione della semilibertà, durante il quale il

reo viene sottoposto alla normativa dettata dall'ordinamento penitenziario e dal relativo regolamento di esecuzione.

La privazione della libertà personale avviene di fatto in carcere, non essendo mai stati apprestati circuiti differenziati per la semidetenzione. Ne discende una non trascurabile sconfessione della stessa principale finalità della sanzione sostituiva, quella cioè di evitare gli effetti desocializzanti connessi all'espiazione di pene detentive brevi: la privazione quotidiana, sia pure *pro tempore*, ma totale, della libertà personale rischia infatti di vanificare il percorso di reinserimento sociale che il reo è chiamato ad intraprendere quando si trova all'esterno del carcere.

Inoltre, il sistema dei controlli e delle interdizioni che correda la sanzione si è rivelato forse pletorico, così da fomentare il rischio di infrazioni che, sebbene non evocative di una insensibilità alla pena, determinano, come si sa, il ripristino della pena sostituita.

Il Governo, pertanto, preso atto del sostanziale insuccesso operativo della detenzione domiciliare, intende dotare la legge n. 689 del 1981 di una nuova sanzione sostituiva in luogo della semidetenzione. Così, nell'articolo 31, che modifica l'articolo 55 della legge n. 689 del 1981, viene introdotta la sanzione sostituiva della custodia domiciliare.

Si tratta di una sanzione detentiva non carceraria che comporta per il condannato il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione, analogamente a quanto avviene per la misura cautelare degli arresti domiciliari. La sanzione è poi affiancata da due prescrizioni accessorie, quali il divieto di detenere armi ed esplosivi e il ritiro del passaporto: in tal modo, si è effettuata una riduzione del corredo di misure prescrittive che accedono alla semidetenzione che tiene conto del carattere detentivo della sanzione sostitutiva di nuovo conio.

Quanto all'entità della pena detentiva sostituibile, si è stabilito che il giudice possa

sostituire la detenzione in carcere con la custodia domiciliare quando ritiene di dover determinare la pena entro il limite di due anni (articolo 30). Si innalza, in tal modo, il limite di sostituibilità della pena detentiva oggi previsto per la semidetenzione, pari ad un anno. Il raddoppio appare ampiamente giustificato in virtù del carattere interamente detentivo della custodia domiciliare e, dunque, della sua non trascurabile componente di afflittività. Inoltre, il limite di due anni si adegua al *trend* legislativo europeo, che conosce limiti piuttosto elevati di sostituibilità delle sanzioni. Nell'effettuare questa scelta, si è ovviamente tenuto conto della pluralità dei modelli commisurativi presenti nel nostro ordinamento. Il tradizionale modello di commisurazione della pena previsto nel codice Rocco (articolo 133 del codice penale) è oggi affiancato dal modello di commisurazione «negoziata» della pena, derivante dall'adozione dei riti alternativi al dibattimento che provocano un cospicuo decremento della sanzione da irrogare in concreto. Di conseguenza, la pena sostituibile fino a due anni è in grado di abbracciare una fascia di criminalità medio-bassa, specie con riguardo ai soggetti che non possono più fruire della sospensione condizionale della pena e che, tuttavia, esprimono un livello di antisocialità contrastabile con il ricorso a una misura bensì detentiva ma non carceraria.

La custodia domiciliare viene poi costruita alla stregua di un modello «aperto» sia verso le esigenze indefettibili del reo, sia verso le istanze di rieducazione.

Nel nuovo articolo 55 della legge n. 689 del 1981 (articolo 31 del disegno di legge), si prevede che il condannato alla custodia domiciliare possa richiedere di essere ammesso al lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita in favore della collettività, nella misura di due ore di lavoro giornaliero. Se il magistrato di sorveglianza, sulla scorta dei criteri individuati nell'articolo 133, comma 2, del codice di procedura penale, accoglie

la richiesta, la custodia domiciliare si trasforma in una sanzione semidetentiva, nel senso che il condannato dovrà rimanere nella propria abitazione solo per otto ore. Si è in presenza, dunque, di una sanzione a contenuto «complesso», la cui irrogazione presuppone l'iniziativa del condannato, stante l'impossibilità di applicarla senza il consenso di quest'ultimo (gli impegni assunti in sede internazionale dal nostro paese vietano di ricorrere al «lavoro forzato»). La necessaria natura «collaborativa» sottesa a questo tipo di sanzione ha sconsigliato di configurare il lavoro di pubblica utilità come una misura accessoria della custodia domiciliare: in questo caso, il dissenso del condannato avrebbe sortito l'effetto di rendere inapplicabile *tout court* l'intera sanzione sostitutiva, riaprendo il campo alla pena carceraria. Né sembra possibile, allo stato, conferire dignità di sanzione sostitutiva autonoma al lavoro di pubblica utilità, vista la necessità di apprestare le misure organizzative che ne consentano il definitivo «decollo».

Il modello disegnato dell'articolo 31, dunque, valorizza, sul terreno della prevenzione speciale, la scelta del reo di svolgere un lavoro di pubblica utilità, interpretata come un chiaro segnale di resipiscenza e di risocializzazione, tale da giustificare la trasformazione della custodia domiciliare in sanzione semidetentiva.

L'apertura verso le indispensabili esigenze di vita del reo ha fatto sì che nell'articolo 34, che modifica l'articolo 64 della legge n. 689 del 1981, si stabilisca che, nei casi di condanna alla custodia domiciliare interamente detentiva, il magistrato di sorveglianza possa comunque autorizzare il condannato a lasciare la propria abitazione per il tempo necessario a fronteggiare tali esigenze.

L'innalzamento del limite di sostituibilità della pena detentiva con la custodia domiciliare, capace di ricomprendere una criminalità medio-bassa, impone di individuare un criterio conformativo della discrezionalità del giudice in sede di sostituzione della

pena. Così, l'articolo 32 introduce un nuovo comma nell'articolo 58 della legge n. 689 del 1981 in cui si stabilisce che la custodia domiciliare può essere applicata se non risulta indispensabile la detenzione in carcere. In altre parole, proprio perché la pena detentiva può riguardare reati di media gravità e/o concernere autori «non occasionali», il giudice è chiamato a compiere una delicata valutazione prognostica, da svolgere alla luce dei parametri contenuti nell'articolo 133 del codice penale. L'introduzione della custodia domiciliare ha reso inoltre necessario un intervento anche sulla sanzione sostitutiva della libertà controllata, oggi applicabile quando la pena detentiva non oltrepassa i sei mesi. Visto l'innalzamento del limite di sostituibilità operato per la custodia domiciliare (due anni rispetto alla previsione di un anno per la semidetenzione), sembra legittimo proporre un incremento della fruibilità di questa sanzione sostitutiva, densa di misure prescrittive: di conseguenza, si è previsto di estendere la sostituibilità nei confronti di una pena detentiva non superiore a un anno. Con questo intervento di adeguamento, il rapporto tra la custodia domiciliare e la libertà controllata sul versante della pena detentiva sostituibile mantiene la stessa proporzione che esiste oggi tra la semidetenzione e la libertà controllata (un anno la prima, sei mesi la seconda).

Un'altra rilevante modifica concerne il regime delle preclusioni soggettive di cui all'articolo 59 della legge n. 689 del 1981, sul quale interviene l'articolo 33 del presente disegno di legge. È opinione del Governo che le condizioni soggettive dovrebbero tipizzare alcune situazioni di particolare inadeguatezza ed incongruità rispetto ai fini delle sanzioni sostitutive. Tale inadeguatezza può essere di due specie: 1) in primo luogo riguarda i soggetti rispetto ai quali le finalità di non-desocializzazione e di lotta agli effetti criminogeni delle pene carcerarie brevi non hanno ragion d'essere. È questo il caso dei soggetti già «segnati» per la lunghezza e la vicinanza

nel tempo da precedenti esperienze carcerarie; 2) in secondo luogo concerne i soggetti che hanno già dimostrato una speciale insensibilità alle sanzioni sostitutive o a misure di analogo contenuto. Ha infatti poco senso sostituire la pena detentiva a coloro che si sono visti convertire una custodia domiciliare o una libertà controllata ovvero un affidamento in prova o una semilibertà.

Sulla scorta di queste premesse, va pertanto mantenuta la preclusione di cui al primo comma del vigente articolo 59, sia pure rimodulata negli elementi di gravità e di vicinanza cronologica delle pene detentive precedentemente inflitte: così, si è innalzata a tre anni, nel nuovo comma 1, la quantità di reclusione inflitta con una o più sentenze di condanna e si è fissata in quattro anni la distanza di tempo che separa dalla precedente condanna.

Nel comma 2 del nuovo articolo 59, è stato ridotto a cinque anni l'intervallo di tempo che deve intercorrere tra la commissione del fatto e l'irrogazione della pena, in modo da apprezzare maggiormente in termini di gravità le situazioni descritte nelle lettere *a*) e *b*) che restano sostanzialmente immutate rispetto a quelle vigenti, salve la delimitazione ai soli delitti nella lettera *a*) e l'integrazione del riferimento all'affidamento in prova contenuta nella nuova lettera *b*). In questi casi, la ripetitiva criminalità del recidivo specifico esprime necessariamente una non trascurabile carica di antisocialità (ancor più accentuata dal fatto che sono stati commessi delitti), ovvero il fatto che si abbia a che fare con soggetti insensibili alle sanzioni sostitutive o a sanzioni di analogo contenuto.

Non è stata, invece, riprodotta l'esclusione di cui alla vigente lettera *c*), che privilegia esclusivamente la pericolosità del soggetto, prescindendo da qualsiasi valutazione rispetto al reato commesso. È meglio delegare al giudice, in tali ipotesi, la valutazione sull'opportunità e la congruità della sostitu-

zione, anche in relazione al tipo di reato commesso.

Il comma 3 del nuovo articolo 59 dà attuazione a quanto disposto dalla Corte costituzionale con la sentenza 18 febbraio 1998, n. 16.

La sostituibilità di pene che in concreto possono giungere a due anni di detenzione (e quindi destinate a coprire una fascia di criminalità anche «media» ha poi determinato l'esigenza di porre mano alla disciplina delle preclusioni oggettive.

In particolare, suggerisce di escludere l'operatività della nuova pena sostitutiva (e, *a fortiori*, della pena pecuniaria e della libertà controllata) con riferimento a reati caratterizzati da una gravità considerevolmente superiore rispetto a quella che si trova riflessa nell'attuale elencazione di cui all'articolo 60 della legge n. 689 del 1981.

In proposito, si è ritenuto inopportuno rinviare semplicemente al *quantum* astratto di pena detentiva, essendo noto che, a causa dei successivi interventi di stratificazione legislativa, gli editti sanzionatori riflettono scelte operate in momenti storici a volte assai distanti tra loro, e comunque appaiono spesso incapaci di rispecchiare in modo affatto razionale le attuali valutazioni di disvalore sociale dei fatti cui si riferiscono.

In omaggio ad esigenze di coerenza interna dell'ordinamento, si è dunque preferito rinviare al giudizio che, in termini di maggior disvalore, ha già operato il legislatore processuale, all'articolo 407, comma 2, lettera *a*).

La scelta si ispira altresì ad un'esigenza di omogeneità interna al provvedimento, posto che la medesima disposizione viene richiamata anche dall'articolo 19 (articolo 14-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), in materia di espulsione dello straniero. Come in questo caso, esigenze di difesa sociale hanno tuttavia consigliato di integrare il novero dei reati mediante un richiamo ai delitti in materia di libertà sessuale e a quelli di cosiddetta «pedofilia».

Nell'elenco è infine citato il delitto di evasione (peraltro già attualmente citato tra le preclusioni oggettive): la previsione risponde ad intuibili ragioni, legate alla vanificazione delle funzioni di deterrenza e retributiva della pena in cui incorrerebbe una differente soluzione legislativa.

Sotto altro profilo, l'afflittività delle modalità esecutive della nuova pena sostitutiva «custodia domiciliare» suggerisce di limitare ai delitti suddetti la sua inoperatività. In altri termini, stante la natura interamente detentiva (anche se non carceraria) della sanzione, è parso eccessivo escludere che essa possa essere disposta dal giudice in sostituzione della pena principale applicabile per reati di gravità talvolta modesta, quali sono quelli indicati nell'attuale articolo 60 della legge n. 689 del 1981 (non si deve infatti dimenticare che la relativa elencazione risale ad un contesto nel quale le pene sostitutive - sia per i limiti originariamente fissati in via legislativa, sia perché erano ancora ignoti gli sconti premiali legati alla scelta del rito - erano applicabili in relazione a reati di gravità senz'altro inferiore). È chiaro peraltro che tali preclusioni continueranno a valere per le meno impegnative sanzioni sostitutive della pena pecuniaria e della libertà controllata.

Viene poi modificata la disciplina dell'inosservanza delle prescrizioni relative alle sanzioni sostitutive (articolo 35, che interviene sul tessuto dell'articolo 66 della legge n. 689 del 1981). La modifica si è resa in primo luogo necessaria in forza dell'introduzione della nuova sanzione della custodia domiciliare, il cui nucleo principale consiste non già in prescrizioni, ma nel divieto di allontanarsi dall'abitazione. In secondo luogo, anche il lavoro di pubblica utilità esige una disciplina che enfatizzi le violazioni del contenuto essenziale della misura.

Di conseguenza, il nuovo comma primo dell'articolo 66 prevede il ripristino della pena sostituita quando, senza giusto motivo, il condannato si allontana dal luogo in cui

deve rimanere ristretto, ovvero non si reca o abbandona il luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità. Il nuovo comma secondo dell'articolo 66 riproduce, invece, il contenuto del primo comma della norma vigente, con la significativa aggiunta che le violazioni danno luogo al ripristino della sanzione sostituita solo se sono commesse senza giusto motivo.

Il requisito del «giusto motivo» che, come si è visto, compare in entrambe le ipotesi disciplinate dal nuovo articolo 66, evoca una clausola di illiceità, già impiegata con alcune varianti lessicali nel codice penale (si pensi alla clausole contenute negli articoli 637, 638 e 731). La clausola è caratterizzata dal richiamo di alcune cause di giustificazione, non già nella loro comune e predeterminata fisionomia (quella fissata dagli articoli 51 e 54 del codice penale), ma in un'accezione più ampia, ben potendo il «giusto motivo» essere costituito da un qualsiasi motivo correlato a particolari contingenze. Ne deriva che la clausola denota un'orbita applicativa lievemente più ampia rispetto a quella perimetrata dalle scriminanti comuni. In tal modo, la severità del regime delineato nell'articolo 66 oggi in vigore - giudicata eccessiva dalla totalità dei commentatori - subisce una parziale attenuazione, che permette di escludere la rilevanza, ai fini del ripristino delle sanzioni sostituite, di violazioni sostanzialmente incolpevoli o comunque giustificabili.

L'ultima significativa modifica della legge n. 689 del 1981 investe l'articolo 70, relativo all'esecuzione delle pene concorrenti. A ben vedere, l'intervento di riforma (articolo 37) si risolve in un adeguamento delle soglie di sostituzione reso necessario dai descritti ritocchi verso l'alto operati nei confronti della custodia domiciliare e della libertà controllata. Mette però conto di sottolineare che la pena detentiva sostituita con la custodia domiciliare non può complessivamente oltrepassare i due anni e sei mesi: in questo modo si è formalmente colmata una lacuna

del vigente articolo 70 che non disciplina espressamente l'ipotesi del concorso di semi-detenzioni. Peraltro, la dottrina aveva ritenuto che, in questa evenienza, dovesse comunque valere il limite di un anno per evitare disparità di trattamento rispetto al concorso di libertà controllate complessivamente superiori ad un anno. Si è comunque preferito dirimere ogni questione interpretativa con la descritta integrazione normativa.

Va, infine, segnalata la norma dell'articolo 67, ritoccata per opera dell'articolo 36. Spicca, in particolare, la previsione del primo comma che, per fugare qualsiasi dubbio interpretativo, sancisce l'inapplicabilità alla custodia domiciliare e alla libertà controllata delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Nel terzo comma, viene data attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 109 del 22 aprile 1997.

Tutte le restanti norme del presente disegno di legge dedicate alle modifiche della legge n. 689 del 1981 integrano altrettante disposizioni di coordinamento essenzialmente legate all'introduzione della custodia domiciliare.

CAPO VIII - *Benefici penitenziari*

L'istituto della liberazione anticipata figura tra le misure alternative alla detenzione previste dal Capo VI del titolo primo della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario). In particolare l'articolo 54 della legge citata consente di operare una riduzione di pena pari, attualmente, per effetto dell'articolo 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, a quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata. Competente ad adottare il provvedimento in parola è il tribunale di sorveglianza che provvede ad applicare il beneficio al condannato che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

L'istituto collega al positivo atteggiarsi della risposta del condannato alle opportunità trattamentali un decremento della pena irrogata in sentenza. L'erosione del giudicato penale, in punto di definizione della pena, si giustifica tenuto conto che la condotta successiva tenuta dal soggetto è indice dell'inutilità della totale espiazione della pena. L'istituto è stato, perciò, particolarmente apprezzato dagli operatori per la sua capacità di moderare i rigori della pena quante volte ciò si giustifichi alla luce del percorso penitenziario del condannato. Ciò si deve anche all'assenza di automatismi applicativi, assenza che ha consentito uno scrutinio della posizione di ciascun detenuto ad opera di una magistratura, quella di sorveglianza, istituzionalmente chiamata alla valutazione della significatività delle condotte serbate dal condannato. Una tale valutazione, peraltro, è stata, nella prassi interpretativa, e del tutto ragionevolmente, operata tenendo conto delle informazioni offerte dagli operatori penitenziari preposti al trattamento. Ciò ha consentito alla decisione del giudice di porsi, in sostanza, quale momento valutativo del flusso delle informazioni provenienti dalle autorità penitenziarie degli istituti presso i quali il soggetto sia stato ristretto. Non è possibile, poi, negare che il delicato rapporto tra le risorse delle strutture penitenziarie ed il numero dei detenuti ha trovato un valido momento di equilibrio accelerando, con l'istituto di cui si discute, la fuoriuscita dal circuito penitenziario di quei soggetti che, in virtù della loro stessa condotta di partecipazione all'opera di rieducazione, dimostrino la inutilità del protrarsi di una pena che, nei loro confronti, ha già conseguito i suoi scopi.

Da tutto quanto indicato discende l'opportunità di un ulteriore impulso che è possibile conferire all'istituto.

Un primo approccio è suggerito dalla constatazione che la partecipazione all'opera di rieducazione è suscettibile di essere valutata non solo in termini che riconoscano o ne-

ghino tale partecipazione ma anche in modo da riflettere il grado di adesione di ciascun soggetto ai modelli comportamentali proposti dagli operatori penitenziari. Inoltre non può neppure trascurarsi che la presa di distanza da precedenti scelte devianti può attuarsi tanto più celermente quanto meno grave sia il reato commesso e quindi meno radicata la scelta delittuosa. In conseguenza di tali riflessioni si è ritenuto di arricchire il sistema delle misure alternative di un ulteriore strumento che consente di riconoscere una maggiore misura di riduzione di pena (sessanta giorni) per quei condannati che, andando anche al di là di una condotta funzionale all'opera trattamentale, si segnalino per il peculiare alto grado di coinvolgimento nelle opportunità di risocializzazione loro offerte così da poter presumere che essi abbiano conseguito un grado di rieducazione dal quale non è prevedibile un regresso. Per altri versi, però, in considerazione di quanto prima enunciato, si è ritenuto di circoscrivere il nuovo beneficio escludendo dallo stesso coloro che si siano resi responsabili dei più gravi reati tra i quali l'associazione di tipo mafioso, il sequestro di persona a scopo di estorsione, l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, l'omicidio, la rapina aggravata ai sensi del terzo comma dell'articolo 628 del codice penale, l'estorsione. Gli autori di tali reati potranno continuare a beneficiare della liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Da altro punto di vista si è considerato che una rivitalizzazione dell'istituto non può prescindere dalla tempestività delle decisioni giudiziarie e da un efficace flusso di adeguate informazioni che muovano dagli operatori penitenziari all'organo giudiziario deputato alla decisione. Si è considerata, in questa ottica, la centralità che nel sistema ha assunto la figura del magistrato di sorveglianza cui l'ordinamento penitenziario, a partire dal 1986, con la citata legge n. 663 del 1986, ha già conferito determinanti prerogative in am-

biti di non minor rilievo; si considerino le delicate valutazioni che, in materia di permessi premio, l'ordinamento penitenziario gli conferisce. Si tratta, poi, di un magistrato le cui funzioni, quali delineate già ora dall'articolo 69 dell'ordinamento penitenziario, esprimono la sua prossimità al momento di rilevazione dei fattori da cui l'ammissione al beneficio della liberazione anticipata dipende. Evidenti ragioni di razionalizzazione e di efficienza del sistema suggeriscono, dunque, che sia questo magistrato che, adottando una procedura più snella di quella ora prevista innanzi al tribunale, decida sull'istanza di liberazione anticipata, riservandosi, poi, al collegio il reclamo avverso il provvedimento del magistrato.

Le scelte fin qui considerate appaiono connotate da un significativo grado di condivisibilità, come dimostrato dal fatto che più di una iniziativa parlamentare, tra le quali si segnala, per esser pervenuta ad uno stadio avanzato di analisi, quella di cui all'atto Senato n. 3183, prevedono l'attribuzione della competenza nella materia che si considera al magistrato di sorveglianza e l'elevazione della riduzione di pena da quarantacinque a cinquanta giorni.

Il provvedimento non trascura di prevedere le situazioni pregresse dettando norme di carattere transitorio. Il tema della successione di leggi penali che incidano sulla materia delle misure alternative alla detenzione offre significative peculiarità. Le norme che regolano la materia sfuggono ai consolidati canoni dell'articolo 2 del codice penale giacché esse possono introdurre norme più favorevoli al condannato pur non incidendo sulla norma incriminatrice. L'indistinta applicazione della norma più favorevole, nel caso in esame, avrebbe condotto ad una espansione oltre ogni ragionevole limite del nuovo istituto fino a farne regredire indefinitamente l'applicazione. All'opposto se si fosse consentito un effetto della nuova normativa limitata al futuro vi sarebbero state evidenti ricadute sul piano dell'equità. Invero la nuova

normativa promuove condotte di maggior adesione alle finalità cui l'esecuzione della pena si ispira e ad esse connette una maggior misura di riduzione di pena. A tali condotte, in assenza di opposte risultanze, deve ritenersi che i soggetti si sarebbero conformati in presenza della norma premiale. Ciò dà ragione delle scelte operate sul piano transitorio intese a riconoscere la maggior diminuzione di pena, a partire dal gennaio 1995, a coloro la cui condotta si sia adeguata a quella partecipazione all'opera di rieducazione presupposto, in precedenza, per l'ottenimento della liberazione anticipata. Peraltro si è fatto ricorso a norma del tutto analoga a quella di cui all'articolo 30 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, emanata nell'occasione in cui con l'articolo 18 della legge citata si provvede ad elevare da venti a quarantacinque giorni la riduzione pena. La compatibilità di un tale intervento, con riferimento ai principi espressi dagli articoli 3 e 24 della Costituzione, può desumersi dagli stessi orientamenti giurisprudenziali (Cassazione penale Sez. I sent. n. 273 del 22 marzo 1995) che hanno ritenuto la manifesta infondatezza della relativa questione di costituzionalità. Si è, così, considerato che la prevista limitazione di ordine temporale all'efficacia della norma trovi plausibile giustificazione in ragioni di politica criminale rimesse alla valutazione discrezionale del legislatore. Per effetto dell'applicazione della disposizione in commento è prevedibile un decremento significativo della popolazione penitenziaria. Gli stessi limiti, legati alla natura del commesso reato, che si frappongono all'applicazione del nuovo istituto valgono a limitarne l'applicazione del regime transitorio.

Lo straordinario impegno necessario a far fronte alla fase di prima applicazione della normativa richiede la previsione di un correlativo eccezionale impegno che, perché sortisca gli effetti sperati in tempi ragionevoli, non può essere affidato ai soli magistrati stabilmente preposti alle funzioni di magistrato di sorveglianza che svolgono. Si è dovuto,

pertanto, prevedere la temporanea applicazione di altri magistrati nell'ufficio chiamato a dare attuazione alla riforma.

L'aver enucleato i soggetti meritevoli del nuovo beneficio sulla base della speciale loro partecipazione all'opera di rieducazione consente, poi, di delineare il profilo dell'utenza di circuiti penitenziari in cui sia consentito esaltare le valenze trattamentali rivolgendole a soggetti di cui sia già stata sperimentata la particolare recettività agli stimoli offerti dagli operatori.

In merito all'articolato si rileva quanto segue.

L'articolo 39 della proposta introduce il nuovo istituto della liberazione anticipata che, a fronte della riconosciuta speciale partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, prevede una riduzione di pena di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena espiato. Il comma 2 dell'articolo in commento introduce talune ipotesi di esclusioni legate alla oggettiva gravità del fatto per quei medesimi reati che, ai sensi dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, limitano l'accesso alle altre misure alternative alla detenzione.

Ancora l'articolo 39 introduce l'articolo 54-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354. Tale disposizione razionalizza il flusso delle informazioni tra istituti di pena e magistrato di sorveglianza in modo che gli istituti possano adeguatamente e celermente contribuire alla più rapida definizione delle procedure. Si tratta di previsione destinata ad integrarsi con quella, di speciale utilità nella fase di prima applicazione della legge, che indica la necessità di conferire priorità alla trattazione di quelle istanze il cui accoglimento determina l'immediata liberazione del condannato.

Con l'articolo 40 si modifica l'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, per stabilire la competenza del magistrato di sorveglianza e non più del giudice collegiale nella materia che si considera. Si prevede che il provvedimento adottato acquisisca la forma

del decreto che richiede una decisione *de plano* suscettibile, però, come si vedrà di essere oggetto di reclamo innanzi al giudice collegiale.

L'articolo 41 opera mere modifiche di coordinamento rese necessarie dalle disposizioni prima commentate.

Con l'articolo 42, come accennato, si rende la decisione del magistrato reclamabile, dall'interessato e dal pubblico ministero, innanzi al tribunale di sorveglianza. Quest'ultimo organo, in ragione della sua composizione che vede anche la presenza di due giudici non togati, appare, in considerazione anche delle competenze attribuite in ordine alle altre misure alternative alla detenzione, il naturale destinatario del reclamo. Si è previsto che il reclamo della parte pubblica abbia effetto sospensivo dell'efficacia del provvedimento emesso dal magistrato; e ciò in quanto un eventuale accoglimento del reclamo della parte pubblica accolto quando, per effetto del provvedimento impugnato, il condannato fosse stato scarcerato, rischierebbe di essere inutile.

L'articolo 43 detta quelle norme transitorie cui si è fatto ampio riferimento in premessa.

Con l'articolo 44 si intende mobilitare, nella prima fase di attuazione della normativa, la disponibilità di un sufficiente numero di magistrati la cui opera consentirà, attra-

verso l'applicazione agli uffici di sorveglianza di altri giudici del distretto, di far fronte in tempi ragionevoli alla ridefinizione dell'ammontare della riduzione di pena anche al fine di consentire la trattazione dei casi più urgenti, quelli cioè suscettibili di determinare, per effetto dell'accoglimento dell'istanza, la cessazione dello stato di detenzione.

L'articolo 45 mira all'ottimizzazione del flusso delle informazioni tra uffici giudiziari e istituti penitenziari finalizzato all'applicazione più celere del beneficio con innovazione destinata ad andare oltre la fase di prima attuazione della legge.

Con l'articolo 46 si prevede che i soggetti che abbiano dato prova di speciale partecipazione all'opera di rieducazione possano essere ammessi a fruire di speciali programmi trattamentali che tengano conto della loro peculiare situazione. Tali programmi sono destinati ad attuarsi in istituti, o in parti di essi, a tal fine individuati cosicché alle attenuate esigenze custodiali si associno situazione ancor più propizie per la proposizioni di qualificate iniziative risocializzanti.

Le norme da ultimo commentate relative a quest'ultimo capo, operando solo sui meccanismi procedurali, e producendo l'effetto di un decremento del numero delle persone detenute, non comportano oneri aggiuntivi rispetto ai già previsti stanziamenti di bilancio.

RELAZIONE TECNICA

ALL'ARTICOLO 17 DEL CAPO III DEL PROVVEDIMENTO CONCERNENTE «MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO PENALE A DISTANZA»

La copertura finanziaria relativa all'attuazione delle modifiche da apportare alla legge 7 gennaio 1998, n. 11 viene rapportata al II semestre dell'anno 2000 ed all'intera annualità per il 2001 ed il 2002 nelle entità sotto specificate, avuto riguardo anche al prevedibile incremento del numero dei processi per videoconferenza;

Anno 2000	lire 15.000 milioni
Anno 2001	lire 30.000 milioni
Anno 2002	lire 64.000 milioni

Per l'aumento del sistema attualmente vigente da 30 a 40 processi simultanei in videoconferenza (estensibili per l'elasticità dell'impianto fino a circa 45 processi simultanei), i costi presunti del servizio complessivo sono così quantificati:

II SEMESTRE 2000

1. Canone di locazione cabina di regia	lire 2.100 milioni
2. Estensione numero degli impianti MVC	lire 400 milioni
3. Allestimento nuovi siti	lire 200 milioni
4. Installazione impianti fonia	lire 400 milioni
5. Canone per linee ISDN e traffico telefonico	lire 7.000 milioni
6. Costo per linee ISDN	lire 400 milioni
7. Outsourcing	lire 4.000 milioni
8. Sottosistema telefonico periferico	lire 500 milioni
Totale . . .	lire 15.000 milioni

ANNO 2001

1. Canone di locazione cabina di regia	lire 4.200 milioni
2. Estensione numero degli impianti MVC	lire 800 milioni
3. Allestimento nuovi siti	lire 400 milioni
4. Installazione impianti fonia	lire 800 milioni
5. Canone per linee ISDN e traffico telefonico	lire 14.000 milioni
6. Costo per linee ISDN	lire 800 milioni
7. Outsourcing	lire 8.000 milioni
8. Sottosistema telefonico periferico	lire 1.000 milioni
Totale . . .	lire 30.000 milioni

ANNO 2002

1. Canone di locazione cabina di regia	lire	6.000 milioni
2. Estensione numero degli impianti MVC	lire	2.000 milioni
3. Allestimento nuovi siti	lire	2.000 milioni
4. Installazione impianti fonia	lire	500 milioni
5. Canone per linee ISDN e traffico telefonico	lire	21.400 milioni
6. Costo per linee ISDN	lire	600 milioni
7. Outsourcing	lire	30.000 milioni
8. Sottosistema telefonico periferico	lire	1.500 milioni
		<hr/>
Totale . . .	lire	64.000 milioni

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI PENITENZIARI

Art. 1.

1. Allo scopo di realizzare interventi di riorganizzazione e riqualificazione degli istituti penitenziari, da individuare su proposta del Ministro della giustizia, è istituito un fondo speciale, a decorrere dall'anno 2000, per la promozione, lo sviluppo ed il sostegno delle attività e dei servizi penitenziari, che possono eventualmente prevedere il concorso delle regioni, delle province autonome e dei comuni, di enti o soggetti privati e di società cooperative.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono volti ad assicurare:

a) il potenziamento delle strutture e degli impianti e l'innovazione delle attrezzature destinate alle attività lavorative, alla formazione professionale, all'istruzione e alle attività culturali ed espressive dei detenuti e degli internati;

b) il potenziamento qualitativo e quantitativo delle dotazioni strutturali e dei progetti assistenziali e riabilitativi per i detenuti e gli internati affetti da infermità psichica, da disabilità motoria o sensoriale, da AIDS o grave grado di infezione da HIV;

c) il concorso alle spese per l'allestimento di reparti detentivi ospedalieri per il ricovero di persone detenute;

d) la stipula di convenzioni con enti o soggetti anche privati per servizi di media-

zione culturale a favore dei detenuti e degli internati stranieri;

e) la sperimentazione di un circuito di istituti di media sicurezza con offerta trattamentale intensificata, anche mediante convenzioni con gli enti locali, allo scopo di assicurare il fabbisogno di personale e la realizzazione dei necessari servizi;

f) strutture e servizi per il sostegno e l'assistenza alle detenute madri e ai figli minori conviventi in istituto.

3. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, sentiti, per le parti di competenza di ciascuno, i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1 e quelle di gestione della spesa.

4. Gli interventi di cui al comma 2 possono essere realizzati sulla base di specifici progetti elaborati dalle regioni, sentiti i comuni interessati, e da enti o soggetti anche privati, il cui finanziamento sia assicurato per non meno del 30 per cento da altre risorse pubbliche o private.

5. Alle cooperative sociali e di lavoro, a cui partecipino come soci detenuti o internati, può essere concesso, per gli anni 2001-2003, un contributo a fondo perduto per un importo non superiore a lire tre milioni, per ogni lavoratore, detenuto o internato, occupato a tempo pieno e per una durata non inferiore ad un anno. Tale contributo è cumulabile con altre agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, previsti dalle norme vigenti per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nell'industria, nell'agricoltura, nell'edilizia e nella tutela dell'ambiente.

6. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è costituita, per l'anno 2000, dalle somme non ancora utilizzate nell'ambito dell'unità previsionale di base 5.1.2.1, con riferimento

ai capitoli 1823 e 1821 dello stato di previsione del Ministero della giustizia; per gli esercizi 2001 e 2002, la predetta dotazione è costituita dalle corrispondenti proiezioni iscritte, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito della medesima unità previsionale di base dello stesso stato di previsione. Si intendono corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

7. A decorrere dall'anno 2003, la dotazione del fondo è determinata con le modalità di cui all'articolo 11, terzo comma, lettera *d*), della legge 7 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

8. Il Ministro della giustizia provvede alla ripartizione del Fondo con le modalità di cui al comma 3 e per le finalità di cui al comma 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il parere del Comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria istituito con decreto interministeriale 17 dicembre 1975, predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma pluriennale di interventi straordinari per la costruzione di nuovi edifici, l'adeguamento di quelli esistenti e la delocalizzazione di istituti penitenziari non ritenuti idonei per condizioni strutturali e capienza.

2. Gli interventi inseriti nel programma di cui al comma 1 sono dichiarati segreti ed urgenti.

3. Con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1 sono individuati gli immobili da dismettere e le procedure di *leasing* immobiliare, di *permuta* e *project financing* da applicare al programma di cui al medesimo comma 1.

4. Per le operazioni di locazione finanziaria, da perfezionare con banche o intermediari finanziari iscritti, rispettivamente, nell'albo o nell'elenco speciale di cui agli articoli 13 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

a) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in caso di fallimento degli intermediari o di loro assoggettamento ad altre procedure concorsuali;

b) si applicano in misura fissa le imposte di registro, ipotecaria e catastale e gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

5. Restano ferme, in quanto compatibili, le agevolazioni fiscali già previste in materia di realizzazione e gestione delle carceri.

6. Al fine di assicurare la massima celerità nell'esecuzione del programma di cui al comma 1, tutti i termini previsti dalle norme vigenti sono ridotti della metà.

7. Per la realizzazione degli interventi compresi nel programma di cui al comma 1, che non trovino copertura integrale attraverso le procedure di locazione finanziaria, *leasing* immobiliare e *project financing* e la permuta totale o parziale, previste al comma 3, si procede con i fondi ordinari e straordinari del bilancio dello Stato.

CAPO II

NORME RELATIVE ALLA REVISIONE DEGLI ORGANICI DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA E ALLE PROCEDURE DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Art. 3.

1. La distribuzione del personale dell'Amministrazione giudiziaria, nell'ambito delle aree professionali e tra le medesime, è modi-

ficata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, purché le modifiche non comportino oneri aggiuntivi rispetto alla dotazione organica complessiva di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999, come rettificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 2000.

Art. 4.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano presso le scuole un corso della durata di sei mesi, diviso in due trimestri.»;

b) ai commi 2 e 4, le parole «secondo semestre» sono sostituite dalle seguenti: «secondo trimestre».

Art. 5.

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), le parole «per più di sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per più di trenta giorni» e le parole: «o di novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «o di quarantacinque giorni»;

b) al comma 2, le parole «oltre sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «oltre trenta giorni».

Art. 6.

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «un corso della durata di diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un corso della durata di dodici mesi»;

b) al comma 3, le parole: «i primi dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «i primi otto mesi».

Art. 7.

1. All'articolo 27, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), le parole: «per più di novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per più di sessanta giorni» e le parole: «e di centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «e di ottanta giorni»;

b) al comma 2, le parole: «oltre novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «oltre sessanta giorni».

Art. 8.

1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 107 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono sostituiti dai seguenti:

«3. L'accertamento dei requisiti psicofisici dinanzi alla commissione medica si conclude con il giudizio di idoneità o non idoneità.

4. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione medica è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che è disposta con de-

creto motivato del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria».

Art. 9.

1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 108 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono sostituiti dai seguenti:

«3. L'accertamento dei requisiti attitudinali dinanzi alla commissione dei selettori si conclude con il giudizio di idoneità o non idoneità.

4. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione dei selettori è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che è disposta con decreto motivato del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria».

Art. 10.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 101 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. È ammesso agli accertamenti per il possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali un contingente di candidati, che abbia superato la prova d'esame, pari al quintuplo dei posti messi a concorso.

2-ter. Sono ammessi agli accertamenti per il possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali anche i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio dell'ultimo di essi utile collocato nel contingente di cui al comma 2-bis».

CAPO III

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
PENALE A DISTANZA

Art. 11.

1. Nel comma 1 dell'articolo 45-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, commi 1 e 1-*bis*».

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 134 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 134-*bis*. (*Partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato*). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, commi 1 e 1-*bis*, la partecipazione dell'imputato avviene a distanza anche quando il giudizio abbreviato si svolge in pubblica udienza».

Art. 13.

1. All'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 la lettera c) è abrogata;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene

a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».

Art. 14.

1. Dopo l'articolo 147-*ter* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 147-*quater*. (*Esame a distanza dei minori*). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 498, comma 4-*ter*, del codice, il giudice, ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, può disporre, anche d'ufficio, che l'esame del minore avvenga a distanza. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 147-*bis*, comma 2.

2. Su richiesta del minore o del suo difensore l'esame viene effettuato con modalità tali da assicurare la visibilità dell'esaminato da parte del solo giudice».

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 205 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 205-*bis*. (*Partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero*). - 1. La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero, che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta. Per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali, si applica la disposizione dell'articolo 146-*bis*.

2. Quando la disciplina processuale prevede la partecipazione necessaria dell'imputato all'udienza, la detenzione dell'imputato all'estero non può comportare la sospensione od il rinvio dell'udienza, quando è possibile la partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo e l'imputato non dà il consenso».

Art. 16.

1. All'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, come modificato dalla legge 26 novembre 1999, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è abrogato;
- b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Il termine di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è posto al 31 dicembre 2000».

Art. 17.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni degli articoli da 11 a 16, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 2000, in lire 30 miliardi per l'anno 2001, ed in lire 64 miliardi a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 15 miliardi per l'anno 2000 e lire 48 miliardi per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a lire 13 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a lire 1 miliardo per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero

delle politiche agricole e forestali; quanto a lire 16 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e quanto a lire 16 miliardi per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO IV

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'ESPULSIONE

Art. 18.

1. Nell'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Nei casi previsti dal comma 3, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari».

2. All'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla richiesta.

3-bis. Si osservano le disposizioni previste dal comma 3, anche nel caso in cui l'ordine di esecuzione della pena detentiva è sospeso ai sensi dell'articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale.»;

b) nel comma 13, le parole: «con l'arresto da due mesi a sei mesi ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione non superiore a sei mesi ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato. È consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza».

Art. 19.

1. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. (*Espulsione dello straniero sottoposto a misura cautelare*). - 1. Nei confronti dello straniero sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, disposta in sede di convalida del fermo o dell'arresto, è disposta l'espulsione quando sussiste taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, ovvero si procede per un reato che comporta l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione.

2. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, dispone, con decreto motivato, l'espulsione dello straniero, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali, valutate anche in relazione all'interesse della persona offesa.

3. L'espulsione non ha luogo nei casi in cui si procede per uno o più delitti previsti dall'articolo 407 comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i delitti previsti dal libro secondo, titolo XII, capo III, sezioni I e II, del codice penale, nonché dall'articolo 12 del presente decreto legislativo.

4. L'espulsione è immediatamente comunicata al questore che, dopo aver effettuato

i necessari accertamenti sull'identità e sulla nazionalità dello straniero ed acquisiti i documenti per il viaggio, provvede all'esecuzione secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4.

5. Acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, il giudice dichiara con sentenza non doversi procedere. La custodia cautelare cessa con l'esecuzione dell'espulsione.

6. In caso di rientro dello straniero nel territorio dello Stato prima della scadenza del termine di cinque anni dall'esecuzione dell'espulsione, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 345 del codice di procedura penale e la custodia cautelare è posta nuovamente in esecuzione».

Art. 20.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «entro il limite di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il limite di tre anni»;

b) le parole: «può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sostituisce la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni».

Art. 21.

1. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis. (*Espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione*). - 1. Nei confronti dello straniero detenuto che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a tre anni, è disposta l'espulsione nei seguenti casi:

a) se si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2;

b) se la condanna riguarda un reato che comporta l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione;

c) se lo stesso straniero ne fa richiesta.

2. L'espulsione non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal libro secondo, titolo XII, capo III, sezioni I e II, del codice penale, nonché dall'articolo 12 del presente decreto legislativo.

3. Competente a disporre l'espulsione è il magistrato di sorveglianza su richiesta del pubblico ministero, nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), ovvero del detenuto.

4. Il magistrato di sorveglianza decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia sull'identità e sulla nazionalità dello straniero, nonché i necessari documenti per il viaggio. L'espulsione è eseguita dal questore, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4.

5. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. La presentazione dell'opposizione non sospende l'esecuzione dell'espulsione. Il presidente del tribunale di sorveglianza può, con provvedimento provvisorio, sospendere l'esecuzione dell'espulsione oltre che nelle ipotesi previste dall'articolo 19, quando, nel caso previsto dal comma 1, lettera b), ritiene che lo straniero non sia socialmente pericoloso.

6. La pena è estinta alla scadenza del termine di cinque anni dall'esecuzione dell'espulsione, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena».

CAPO V

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA
TRASGRESSIONE DELLE PRESCRI-
ZIONI IN MATERIA DI ARRESTI DOMI-
CILIARI E BENEFICI PENITENZIARI

Art. 22.

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 276 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«*I-ter*. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione al divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura degli arresti domiciliari e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere».

2. Nell'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«*I-bis*. Il giudice, se l'arresto è avvenuto nelle ipotesi di cui all'articolo 385, terzo comma, del codice penale, provvede in ogni caso anche a sostituire la misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 276, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale.

I-ter. Si applica l'articolo 27 del codice di procedura penale se il giudice, contestualmente o successivamente al provvedimento di cui al comma 1-*bis*, dichiara la sua incompetenza.

I-quater. La polizia giudiziaria, quando l'arresto in flagranza è avvenuto per una condotta punibile a norma dell'articolo 385, terzo comma, del codice penale, ne dà immediata notizia anche al pubblico ministero presso il giudice competente per il reato per il quale era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, che trasmette

immediatamente al giudice competente per la convalida l'ordinanza applicativa e gli altri atti relativi alla sua esecuzione».

Art. 23.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 284 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«5-bis. Non possono essere concessi gli arresti domiciliari a chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale nei cinque anni antecedenti al fatto per cui si procede».

Art. 24.

1. Nel comma 5 dell'articolo 391 del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381, ovvero per uno dei delitti per i quali l'arresto è consentito anche fuori dei casi di flagranza, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280».

Art. 25.

1. Al comma 1 dell'articolo 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole «per uno dei delitti previsti nel comma 1 dell'articolo 4-*bis*» sono soppresse.

CAPO VI

OPERAZIONI SIMULATE E RITARDO
OD OMISSIONE DEGLI ATTI DI CAT-
TURA, DI ARRESTO O DI SEQUESTRO

Art. 26.

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria che, nel corso di specifiche operazioni di polizia previamente autorizzate, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti per cui procedono, anche indirettamente acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, beni ovvero cose che sono l'oggetto, il prodotto, il profitto, il prezzo del reato o il mezzo per commetterlo, ovvero altre utilità provenienti da taluno dei delitti per cui si procede, o altrimenti ostacolano l'individuazione della provenienza o ne consentono l'impiego.

2. Le operazioni indicate nel comma 1 possono essere effettuate in relazione ad uno dei seguenti delitti:

a) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

b) estorsione, di cui all'articolo 629 del codice penale;

c) usura, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 644, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

d) delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

e) delitti concernenti armi e materiali d'armamento, di cui all'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185;

f) delitti riguardanti stupefacenti o sostanze psicotrope, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

g) delitti aggravati a norma dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

h) delitti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di immigrazione.

Art. 27.

1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per individuare o catturare i responsabili dei delitti indicati nell'articolo 26, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente per le indagini al quale, entro quarantotto ore, devono trasmettere una motivata relazione. Se il ritardo o l'omissione può arrecare pregiudizio alle indagini in corso, il pubblico ministero dispone diversamente.

2. Per gli stessi motivi indicati nel comma 1 il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo di indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi d'urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore.

3. Il pubblico ministero impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente in relazione al luogo in cui l'operazione deve svolgersi.

Art. 28.

1. Le operazioni indicate nell'articolo 26 possono essere effettuate dagli ufficiali di

polizia giudiziaria appartenenti alla Direzione investigativa antimafia o ai servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Fatte salve le disposizioni impartite a norma del comma 5 del predetto articolo 12, per le finalità di coordinamento ivi previste, le operazioni relative ai delitti di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, possono essere effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga. Per i delitti di contrabbando gli ufficiali di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni devono essere altresì in possesso della qualifica di ufficiali di polizia tributaria.

2. L'esecuzione delle operazioni è disposta, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria, dal Capo della polizia o dal Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza, ovvero, per loro delega, rispettivamente dal direttore della Direzione investigativa antimafia, dal questore o dal responsabile di livello provinciale dell'organismo di appartenenza, ai quali deve essere data immediata comunicazione dell'esito dell'operazione. L'esecuzione delle operazioni relative ai delitti previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è disposta dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, d'intesa con questa, dal questore o dal comandante del gruppo dei Carabinieri o della Guardia di finanza o dal comandante del nucleo di polizia tributaria o dal direttore della Direzione investigativa antimafia.

3. L'organo che dispone l'esecuzione dell'operazione deve darne preventiva comunicazione al pubblico ministero competente per le indagini, indicando, quando richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione. Il pubblico ministero deve essere informato altresì dei risultati dell'operazione.

4. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari, ai quali si estende la causa di non punibilità di cui all'articolo 26. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili nonché di documenti di copertura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con lo stesso decreto sono stabilite le disposizioni per il coordinamento operativo ed informativo delle forze di polizia, anche in relazione a specifiche esigenze investigative, e sono individuate le operazioni attivabili dagli ufficiali di polizia giudiziaria di specifiche unità specializzate competenti per la persecuzione dei delitti determinati, anche in relazione alla competenza preminente della forza di polizia cui appartengono.

Art. 29.

1. Sono abrogati gli articoli 97 e 98 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, l'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, e l'articolo 12-*quater* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

2. Restano salve le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e dell'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269.

CAPO VII

MODIFICHE ALLA LEGGE
24 NOVEMBRE 1981, N. 689

Art. 30.

1. Il primo comma dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

«Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni può sostituire tale pena con la custodia domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno può sostituirla inoltre con la libertà controllata; se ritiene di doverla determinare entro il limite di tre mesi può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente.».

Art. 31.

1. L'articolo 55 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

«Art. 55. - (*Custodia domiciliare*). - 1. La sanzione della custodia domiciliare comporta l'obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o assistenza.

2. La custodia domiciliare comporta altresì:

a) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;

b) il ritiro del passaporto nonché la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente.

3. Se il condannato lo richiede, può essere ammesso a svolgere un lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'at-

tività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province o i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato. In tal caso, l'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di due ore di lavoro giornaliero, con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio o di salute del condannato.

4. Se il condannato viene ammesso al lavoro di pubblica utilità, il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ha una durata pari a otto ore, da determinarsi tenendo conto delle esigenze di lavoro, di studio e di salute del condannato.

5. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate con decreto del Ministro della giustizia previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Nei confronti del condannato, il magistrato di sorveglianza può disporre che i centri di servizio sociale previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, svolgano gli interventi idonei al suo reinserimento sociale».

Art. 32.

1. All'articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La custodia domiciliare può essere applicata se non risulta indispensabile la detenzione in carcere».

Art. 33.

1. L'articolo 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

«Art. 59. - *(Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva)*. - 1. La

pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni di reclusione, hanno commesso il reato nei quattro anni dalla condanna precedente.

2. La pena detentiva, se è stata irrogata per un fatto commesso nell'ultimo quinquennio, non può essere sostituita:

a) nei confronti di coloro che sono stati condannati per più di due volte per delitti della stessa indole;

b) nei confronti di coloro ai quali la pena sostitutiva, inflitta con precedente condanna, è stata convertita, a norma dei commi primo e secondo dell'articolo 66, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime di affidamento in prova o di semilibertà.

3. Le condizioni soggettive che escludono la sostituzione della pena detentiva previste nel presente articolo non si estendono agli imputati minorenni».

2. All'articolo 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, dopo le parole «pene sostitutive», sono inserite le seguenti: «della pena pecuniaria e della libertà controllata»;

b) nel primo comma, le parole «385 (evasione)» sono soppresse;

c) nel secondo comma, dopo le parole «pene sostitutive», sono inserite le seguenti: «della pena pecuniaria e della libertà controllata»;

d) nel terzo comma, le parole «Le pene sostitutive» sono sostituite dalle seguenti «Le medesime pene sostitutive»;

e) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

«Le pene sostitutive della pena pecuniaria, della libertà controllata e della custodia domiciliare non si applicano al delitto previsto dall'articolo 385 del codice penale, ai delitti

previsti dal libro secondo, titolo XII, capo III, sezioni I e II, del codice penale nonché ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale».

Art. 34.

1. All'articolo 64 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica la parola «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare»;

b) il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Fuori del caso in cui il condannato sia stato ammesso a prestare un lavoro di pubblica utilità, se risulta che il condannato alla custodia domiciliare non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero che versa in situazione di assoluta indigenza, il magistrato di sorveglianza può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di detenzione per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare un'attività lavorativa, osservando le norme del capo II-*bis* del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. Il magistrato di sorveglianza dispone in ogni caso che la detenzione venga eseguita in un luogo di pubblica cura se il condannato versa in condizioni di salute tali da renderne necessario il ricovero.

Le prescrizioni imposte con l'ordinanza prevista dall'articolo 62 possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza per sopravvenuti motivi di assoluta necessità, osservando le norme del capo II-*bis* del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.»;

c) al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'ordinanza che conclude il procedimento è immediatamente trasmessa agli organi di polizia competenti per il controllo sull'adempimento delle prescrizioni.»;

d) nel quarto comma, le parole: «numeri 1, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1 e 3».

Art. 35.

1. All'articolo 66 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, la parola «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare»;

b) il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Quando il condannato, senza giusto motivo, si allontana dai luoghi in cui sconta la custodia domiciliare o non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro di pubblica utilità ovvero lo abbandona, la parte rimanente della detenzione domiciliare si converte nella pena detentiva sostituita.

La restante parte della pena si converte altresì nella pena detentiva sostituita quando, senza giusto motivo, è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla custodia domiciliare o alla libertà controllata.»;

c) nel secondo comma, le parole: «o il direttore dell'istituto o della sezione a cui il condannato è assegnato» sono soppresse.

Art. 36.

1. L'articolo 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

«Art. 67. (*Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione*). - 1. Nei confronti del condannato alla custodia domiciliare o alla libertà controllata non sono applicabili le misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. Le misure alternative alla detenzione indicate nel comma 1 sono altresì escluse per

il condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 66.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai condannati minori di età al momento della condanna».

Art. 37.

1. L'articolo 70 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

«Art. 70. (*Esecuzione di pene concorrenti*). - 1. Quando contro la stessa persona sono state pronunciate, per più reati, una o più sentenze di condanna alla pena della custodia domiciliare o della libertà controllata, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 71 a 80 del codice penale e dell'articolo 663 del codice di procedura penale.

2. Tuttavia, la pena detentiva sostituita con la custodia domiciliare non può complessivamente superare la durata di due anni e sei mesi; se la pena detentiva sostituita con la libertà controllata eccede complessivamente la durata di un anno e sei mesi, si applica la custodia domiciliare per la parte che eccede tale limite e fino a due anni. Oltre questi limiti si applica per intero la pena detentiva sostituita.

3. Le pene della custodia domiciliare e della libertà controllata sono sempre eseguite, nell'ordine, dopo le pene detentive; la libertà controllata è eseguita dopo la custodia domiciliare».

Art. 38.

1. All'articolo 57 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, la parola: «semi-detenzione » è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare»;

b) nel terzo comma, la parola: «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare, anche quando è affiancata dal lavoro di pubblica utilità,».

2. Nell'articolo 61 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la parola: «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare».

3. All'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, la parola: «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare»;

b) il quarto comma è abrogato.

4. All'articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, la parola «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare»;

b) nel quarto comma, le parole: «, nonché al direttore dell'istituto o della sezione presso cui si trova il condannato alla semidetenzione» sono soppresse.

5. All'articolo 65 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, la parola: «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare»;

b) il terzo comma è abrogato.

6. All'articolo 68 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, la parola «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare»;

b) nel primo comma, la parola: «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare»;

c) nel quarto comma, le parole: «La semidetenzione» sono sostituite dalle seguenti: «La custodia domiciliare».

7. All'articolo 69 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, la parola: «semi-detenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare»;

b) nel terzo comma, la parola «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare».

CAPO VIII

BENEFICI PENITENZIARI

Art. 39.

1. Dopo l'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono inseriti i seguenti:

«Art. 54-bis. (*Liberazione anticipata in casi particolari*). - 1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di speciale partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, a richiesta dell'interessato o del suo difensore, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai detenuti per taluno dei delitti di cui all'articolo 4-bis.

3. Per speciale partecipazione all'opera di rieducazione si intende il particolare impegno dimostrato nella realizzazione del programma di trattamento e l'elevato grado di maturazione raggiunto nel percorso di rieducazione in vista del reinserimento sociale.

4. La riduzione di pena di cui al presente articolo non è cumulabile con quella prevista dall'articolo 54.

Art. 54-ter. (*Domanda di liberazione anticipata*). - 1. Quando vi è richiesta, proveniente dal condannato detenuto, di ottenere la misura prevista dagli articoli 54 e 54-bis, essa è inoltrata per il tramite della direzione dell'istituto ove il condannato si trova ed è inviata al magistrato di sorveglianza competente corredata con tutti i dati necessari per il suo esame e con sintetici rapporti informativi circa la partecipazione all'opera di rieducazione del condannato relativamente al periodo di detenzione da considerare».

Art. 40.

1. I commi 7 e 8 dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«7. Provvede, con decreto motivato, sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, sulle modifiche relative all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare, nonché sulla remissione del debito di cui all'articolo 56. I provvedimenti sulla liberazione anticipata sono notificati all'interessato ed al difensore eventualmente nominato nonché comunicati al procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.

8. Provvede, con ordinanza, sui ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale».

Art. 41.

1. Nel comma 1 dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole «la riduzione di pena per la liberazione anticipata,» sono soppresse.

2. Nel comma 2 dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole «al comma 4 dell'articolo 69» sono inserite le seguenti: «, nonché sui reclami avverso i provvedimenti sulla liberazione anticipata».

Art. 42.

1. Dopo l'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 69-bis. (*Reclamo in materia di liberazione anticipata*). - 1. Avverso il decreto con il quale il magistrato di sorveglianza decide sulla richiesta di concessione della liberazione anticipata, entro dieci giorni dalla notifica o dalla comunicazione l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre reclamo, con le forme di cui all'articolo 30-bis, al tribunale di sorveglianza competente per territorio. Il reclamo del pubblico ministero ha effetto sospensivo del provvedimento di concessione della liberazione anticipata».

Art. 43.

1. La detrazione di pena prevista dall'articolo 54-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 39 della presente legge, a domanda dell'interessato, si applica, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, anche in riferimento ai semestri di pena successivi al 1° gennaio 1995 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge a condizione che, con riferimento ai semestri suddetti, risulti provata la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione. La riduzione di pena è definita nella misura integrativa di quindici giorni nei casi in cui sono state già concesse le detrazioni di pena nella misura di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai detenuti per taluno dei delitti

di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Art. 44.

1. Nella fase di prima applicazione della presente legge, per far fronte alle imprescindibili, e da considerarsi prevalenti, esigenze dell'ufficio di sorveglianza derivanti dalla predetta applicazione, i Presidenti delle Corti d'appello, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, provvedono ad applicare in ciascun ufficio di sorveglianza del distretto un numero di magistrati giudicanti non inferiore alla metà dell'organico dei magistrati di sorveglianza addetti al medesimo ufficio. Nel caso in cui l'ufficio di sorveglianza sia costituito da un solo magistrato, l'applicazione sarà di un ulteriore magistrato.

2. L'applicazione deve essere disposta entro il decimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e cessa dopo sei mesi dal suo inizio.

3. Nei confronti dei magistrati applicati ai sensi del comma 1 non opera la preclusione di cui all'articolo 68 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

Art. 45.

1. Nell'istruire ed inviare al magistrato di sorveglianza le richieste di liberazione anticipata, la direzione dell'istituto tiene conto degli effetti del loro eventuale accoglimento dando la priorità a quelle che, ove accolte, determinerebbero la scarcerazione del detenuto.

2. Le richieste di liberazione anticipata pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere rinnovate.

Art. 46.

1. L'Amministrazione penitenziaria definisce programmi personalizzati di esecuzione della pena, idonei regimi detentivi e specifici percorsi trattamentali, individuando anche gli istituti, o le parti di essi, ove tali regimi e percorsi si attuano. A tali programmi possono essere ammessi i condannati che hanno dato prova di particolare partecipazione all'opera di rieducazione, di cui all'articolo 54-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 39 della presente legge.

CAPO XI

NORMA FINALE

Art. 47.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

